Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Mercoledì, 3 agosto — Numero 181

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

Parte non ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il Ministero della guerra è autorizzato a vendere all'Amministrazione provinciale di Brescia la caserma denominata « Pietro Boifava », già Santa Marta, in quella città, alle condizioni contenute nello schema di contratto accettato dal Consiglio provinciale colla deliberazione 26 giugno 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Bozza di compromesso da stipularsi con la provincia di Brescia per la vendita alla medesima, a trattativa privata, della caserma Boifava in detta città.

Art. 1.

L'Amministrazione vende e cede in piena ed assoluta proprietà alla provincia di Brescia l'immobile denominato caserma Pietro Boifava - già Santa Marta - posto in Brescia nella piazza del Mer-

cato nuovo, in angolo colla via Santa Marta, comprende la superficie approssimativa di mq. 7249.34 ed inscritto nel catasto fabbricati del comune di Brescia in testa al demanio dello Stato (antico) ai mappali nn. 887 e 888 e confinante . . . . . (completare con le indicazioni richieste dall'art. 1979 del Codice civile).

Art. 2.

L'immobile è venduto nello stato in cui si trova, e come è posseduto dal demanio con tutte le servitù attive e passive.

La vendita è fatta a corpo e non a misura e non si farà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore dell'Amministrazione venditrice nè ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella sopra indicata, quando anche la differenza fosse eccedente la vigesima parte in più od in meno del valore intero dell'immobile venduto, e ciò per patto espresso in relazione al disposto dell'art. 1475 del Codice civile.

Art. 3.

Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di contratto, ovvero a quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per l'evizione.

Nel caso di evizione parziale, l'acquirente avrà soltanto diritto alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla parte dell'immobile evitta.

Art. 4.

Il prezzo dell'immobile resta fissato di comune accordo nella somma di L. 150,000 (centocinquantamila).

La detta somma sarà dalla Provincia versata nella sezione della R. tesoreria non più tardi del mese di settembre 1910 a titolo di deposito provvisorio.

La relativa quietanza di tesoreria sarà dalla Provincia consegnata alla sottodirezione del genio militare di Brescia che ne rilascerà semplice ricevuta.

Qualora trascorresse il mese di dicembre 1910 senza che il compromesso fosse approvato, la Provincia sarà in facoltà di ritenersi svincolata e richiedere la restituzione della somma.

Art. 5.

La consegna dell'immobile da parte dell'Amministrazione militare alla Provincia sarà fatta entro la prima metà del 1911 non appena che, terminate le nuove costruzioni che l'Amministrazione militare si propone di eseguire, le medesime potranno essere occupate e si potrà quindi sgombrare la caserma Boifava.

Nonostante però la disposizione del precedente comma e dell'articolo 4, nessun interesse spetterà alla Provincia sul prezzo dal dì del versamento in tesoreria a quello della consegna dell'immobile.

Saranno però dovuti gl'interessi in ragione del 4 per cento all'anno sulla somma come sopra anticipata ed a decorrere dal 1° gennaio 1912 fino a quello in cui la consegna effettivamente avesse luogo.

Art. 6.

L'Amministrazione venditrice avendo bisogno dell'immobile fino al giugno 1911 potrà farvi eseguire e mantenere le costruzioni provvisorie che secondo riterrà più conveniente potrà prima della consegna demolire asportandone i materiali ovvero lasciare sul luogo.

L'Amministrazione militare avrà parimenti facoltà di asportare dalla caserma Boifava, prima della consegna, tutti gli oggetti mobili ed infissi che servono per lo speciale uso di caserma (come mangiatoie, colonnini, battifianchi, fornelli, abbeveratoi, rastrelliere d'armi, assapani, ecc., ecc.).

Art. 7.

La Provincia subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dell'Amministrazione venditrice riguardo all'immobile venduto dal giorno in cui sarà immessa nel materiale e civile possesso del medesimo, del che si farà constare mediante apposito processo verbale da redigersi in contraddittorio fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 8.

La provincia di Brescia dovrà provvedere a propria cura e spese alla voltura catastale dell'immobile entro il termine di giorni 30 dalla partecipazione di approvazione del contratto formale che sarà stipulato dopochè il presente compromesso sarà stato, nei riguardi dell'Amministrazione militare, approvato con apposita legge a termine delle vigenti disposizioni, ed entro i dieci giorni successivi farà pervenire il certificato dell'eseguito trasporto alla sottodirezione autonoma del genio militare di Brescia, che lo rimetterà alla competente Intendenza di finanze.

In difetto, la Provincia, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorsa a termini di legge, corrisponderà l'interesse del 5 per cento sulle imposte indebitamente pagate dal demanio fino al giorno in cui queste gli saranno rimborsate dalla compratrice.

Le imposte tuttavia che la Provincia pagherà pel tempo anteriore alla consegna dell'immobile le saranno rimborsate senza interesse dall'Amministrazione militare.

Art. 9.

Le spese tutte per la stipulazione, registrazione e trascrizione del contratto, nonchè quelle del verbale constatante la immissione in possesso saranno a carico della provincia di Brescia.

Per copia conforme:

firmato: *Arrigoni.*

Il numero **520** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una Cassa di maternità con lo scopo di sussidiare le operaie contemplate dalla legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli in occasione di parto o di aborto.

La Cassa ha sede in Roma.

Essa è amministrata dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, come sezione autonoma della Cassa nazionale medesima, e gode di tutti i benefici (salvo le dotazioni e le entrate di cui al titolo II della legge, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376), privilegi ed esenzioni tributarie a quest'ultima concessi.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti perchè le operaie possano fruire dei benefici della Cassa sono esenti dalle tasse di bollo e registro e devono essere rilasciati senza spesa.

Art. 2.

Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura:

di L. 1 per ogni operaia in età dai 15 ai 20 anni;

di L. 2 per ogni operaia in età dai 20 ai 50 anni;

2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini del capoverso dell'art. 7 della presente legge;

3° dai lasciti e dalle donazioni fatti alla Cassa da enti morali o da privati o da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa.

Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 è per metà a carico dell'operaia e per metà a carico dell'imprenditore o industriale.

La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o dall'industriale, al quale è vietato di trattenere, per tale titolo, somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da 50 a 500 lire.

Art. 3.

La Cassa corrisponde ad ogni operaia, in occasione di parto o di aborto, un sussidio di L. 30 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto nell'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto.

Il sussido dovrà essere pagato alla operaia-madre, almeno per una metà, nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potrà pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternità.

Il regolamento determinerà inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovrà essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto.

Art. 4.

Il sussidio di cui all'articolo precedente viene elevato a L. 40 per puerperio mediante la quota di L. 10 conferita dallo Stato.

Art 5.

Il contributo di cui all'art. 2 sarà pagato a rate nei periodi da determinarsi nel regolamento e il pagamento sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, nella forma e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento medesimo.

Art. 6.

Il credito del sussidio non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento dei sussidi o scemarne la misura stabilita con la disposizione dell'art. 3 è nullo.

Art. 7.

L'azione per conseguire il sussidio di cui agli articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno computabile dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando si proceda per procurato aborto; nel qual caso la prescrizione si intende sospesa fino a sentenza definitiva.

L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso il pagamento dell'intero ammontare o di parte dell'ammontare dei contributi dovuti ai termini dell'art. 2. Chi siasi reso colpevole di tale omissione è punibile con una ammenda da L. 50 a 500, e in tal caso l'imprenditore o l'industriale è anche obbligato a versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo di quella per la quale fu omesso il pagamento.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai provvederà all'amministrazione della Cassa di maternità mediante un Comitato da esso nominato.

Il Comitato predetto sarà costituito per un terzo da rappresentanti degl'industriali e imprenditori e per un terzo da rappresentanti delle operaie da scegliersi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, i primi fra gli industriali e i secondi fra gli operai facenti parte di Collegi di probi-viri per le industrie che occupano donne.

Art. 9.

La riscossione delle somme dovute alla Cassa di maternità in dipendenza e per effetto della presente legge, sarà fatta dall'Amministrazione di essa con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

La presente legge non si applica allo Stato per le operaie dei suoi stabilimenti alle quali da leggi e regolamenti speciali sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

Art. 11.

Con regolamento da approvarsi con R. decreto entro sei mesi dall'approvazione della presente legge e sentito il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa, come pure le penalità per la inosservanza delle norme stesse.

Art. 12.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

presenterà ogni anno al Parlamento la relazione e il resoconto della Cassa con un rapporto sulla revisione tecnica dell'andamento della stessa.

Art. 13.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai anticiperà i fondi occorrenti per l'impianto della Cassa di maternità e per la gestione e il funzionamento di questa durante il primo anno di esercizio. Le somme così anticipate saranno rimborsate, con l'interesse del 4 per cento, in cinque annualità sulle entrate dei primi cinque anni d'esercizio della Cassa di maternità.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'art. 11.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 521 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa nazionale di previdenza, possono conseguire il riconoscimento dello Stato, purchè lo statuto di esse sia conforme alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4.

Il riconoscimento conferisce alle Società la personalità giuridica e i privilegi indicati nell'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esso è dato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 2.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accettare, in uno speciale ruolo con i contributi vincolati alla accumulazione mutua, la inscrizione dei soci delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute ai sensi della presente legge dalla età di 6 anni fino alla età di 12 anni.

Raggiunti i 12 anni di età, gli inscritti al ruolo della mutualità scolastica che abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti nei ruoli operai della Cassa nazionale; quelli che non abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa medesima.

La Cassa nazionale di previdenza assegnerà agli inscritti nel ruolo della mutualità scolastica, che avranno versato un contributo annuo non inferiore a tre lire, una quota annua di concorso nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 3.

Alle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole pubbliche contemplate nell'art. 1, riconosciute ai sensi della presente legge, le quali inscrivano i propri soci alla Cassa nazionale di previdenza, nel ruolo della mutualità scolastica, lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio inscritto che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire.

A tal fine sarà annualmente inscritta, in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una somma non superiore a lire cinquantamila.

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore di essa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque a scopo commerciale fabbrica o tiene in

deposito, o pone in vendita, esporta od importa nel Regno formaggio margarinato, deve imprimere, in modo indelebile e chiaro, sopra ogni forma, la parola « Margarinato » e la marca di fabbrica. Tanto sui recipienti di qualunque specie, contenenti formaggio margarinato, e sugli involucri di questo, quanto sulle fatture, sulle lettere o sulle polizze di carico, devono figurare la marca di fabbrica e la parola « Margarinato ».

Art. 2.

Il formaggio margarinato deve essere fabbricato a pasta dura e posto in vendita in forme del peso non maggiore di 14 chilogrammi.

I fabbricanti di formaggi margarinati non potranno aggiungere ai loro prodotti alcun colore che tenda a farli rassomigliare a speciali tipi di formaggio naturale.

Art. 3.

Le forme di formaggio margarinato devono colorirsi esteriormente con colore insueto e indelebile.

Il colore e la modalità saranno determinati dal regolamento.

Art. 4.

Nelle vendite di formaggio margarinato in pezzi minori di un formaggio intero, la merce dovrà essere consegnata al compratore in un involucro avente in lettere chiare la parola « formaggio margarinato ».

Art. 5.

Nei locali nei quali si vendono formaggi margarinati, deve essere esposta, esternamente ed internamente, l'iscrizione a carattere chiaro « formaggio margarinato ».

Art. 6.

L'inosservanza delle sopraindicate disposizioni è punita colla multa di L. 100 a L. 2000, ed in caso di recidiva con la sospensione dell'esercizio da 30 giorni ad un anno.

In ogni caso ha luogo la confisca della merce.

L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica quella delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale o delle leggi speciali.

Art. 7.

Le sentenze di condanna sono a spese dei contravventori pubblicate nei giornali locali ed affisse all'albo della Camera di commercio, del Comune e dei Comizi agrari della Provincia, dove è la residenza dei trasgressori.

Art. 8.

Gli ufficiali sanitari comunali, i funzionari ed agenti comunali incaricati della sorveglianza sul commercio e sullo spaccio delle materie alimentari, gli agenti doganali e del dazio consumo, possono prelevare campioni in doppio dei formaggi tenuti in deposito, esposti, messi in vendita, esportati o importati nel Regno, allo scopo di verificarne la genuinità. I predetti incaricati ed agenti hanno, allo scopo suindicato, libero accesso nelle fabbriche di formaggio, nei magazzini di deposito e negli spacci di vendita. È fatto obbligo alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie di facilitare il prelevamento dei campioni dalle partite di formaggio trasportate.

Le norme per il prelevamento e le analisi dei campioni sono determinate nel regolamento.

Art. 9.

Chiunque si opponga al prelevamento dei campioni, a tenore dell'articolo precedente, è passibile della multa di L. 100.

Art. 10.

La metà del prodotto delle multe riscosse è divisa tra i funzionari ed agenti che hanno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Art. 11.

I direttori delle stazioni agrarie e dei laboratori chimici designati annualmente, con apposito decreto, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dell'interno, possono chiedere agli incaricati e agli agenti, di cui all'articolo precedente, di prelevare campioni di formaggi nel modo surriferito per eseseguirne le analisi. Dei risultati di questo e di ogni altra analisi di formaggi in contravvenzione alla presente legge, sono obbligati di farne denunzia alle autorità competenti.

Art. 12.

Agli effetti della presente legge, i formaggi contenenti margarina od altre sostanze grasse estranee al latte sono considerati « formaggi margarinati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 354 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, sullo stato economico del personale delle scuole medie, che autorizza a corrispondere aumenti anticipati di stipendio per merito distinto ad insegnanti che si trovino

ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale degli aumenti quinquennali;

Visto il Nostro decreto 24 marzo 1910, n. 190, che, fra altro, autorizzò lo stanziamento della somma di L. 229,500 al capitolo n. 130 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica pel corrente esercizio finanziario per provvedere agli aumenti di stipendio sopra citati, nella considerazione che essi dovessero decorrere dal giorno in cui effettivamente la Amministrazione riconosceva gli insegnanti meritevoli di tale premio;

Considerato che è successivamente prevalso il concetto di corrispondere gli aumenti anticipati di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 1909, epoca in cui si compie il primo triennio della data di applicazione della legge predetta, e che in conformità di tale principio la Corte dei conti ha registrato i decreti di concessione degli aumenti già deliberati; per cui si rende necessaria la inscrizione in bilancio della somma di L. 76,500 a complemento di quella di L. 229,500 precedentemente stanziata;

Vista la legge 13 marzo 1910, n. 91, che approv lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la inscrizione della somma di lire settantaseimilacinquecento (L. 76,500) in aumento allo stanziamento del capitolo n. 130 « Scuole medie governative - Personale - Stipendi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 359 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, sui dazi interni di consumo;

Veduto l'art. 384 del regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Veduta la relazione della Commissione centrale istituita dall'art. 101 del testo unico di legge sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, dei sussidi a carico dello Stato, concessi ai Comuni indicati nell'elenco medesimo per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

ELENCO dei sussidi concessi ai sottoindicati Comuni, per il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti

Provincia	N. d'ordine	Comune	Classe	Sussidio annuo	Decorrenza dal giorno	Rateo per l'esercizio 1908-909	Rateo per l'esercizio 1909-910
Catania	1	Randazzo	3ª	5,640.01	1° genn. 1910	—	2,820.—
Salerno	2	Scafati	3ª	13,043.61	1° genn. 1909	6,521.80	13,043.61
				18,683.62		6,521.80	15,863.61

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero 526 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda del comune di Sava;

Sentito l'avviso dei capi della Corte di appello di Trani;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del mandamento di Manduria è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione e con sede nel comune di Sava.

Art. 2.

L'Ufficio della suddetta sezione di pretura comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FANI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative;

Veduto il regolamento per la esecuzione delle suddette due leggi, approvato col Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;

Veduto il Nostro decreto 20 giugno 1909, n. 447, che modificò alcune disposizioni del regolamento anzidetto;

Riconosciuta la opportunità di nuove modificazioni e aggiunte al regolamento medesimo;

Udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni e aggiunte al regolamento 3 agosto 1908, n. 623, unite al presente decreto, e che firmate d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, avranno effetto dal 1° agosto 1910.

Art. 2.

È abrogato l'art. 159 del predetto regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Modificazioni e aggiunte al regolamento 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 16.

Le norme per la determinazione dei posti di ruolo negli organici dei singoli Istituti sono le seguenti:

1° ogni Istituto ha il numero e la denominazione delle cattedre secondo le indicazioni della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, sempre che esso abbia il numero normale di classi;

2° quando, oltre il numero normale di classi, esistono in un Istituto classi o corsi completi con carattere di stabilità, sono in esso istituite:

a) tante cattedre quante sono le classi o i corsi completi per le materie, il cui programma d'insegnamento richieda un orario che superi il limite minimo obbligatorio stabilito dall'art. 8 della legge predetta;

b) tante cattedre quante volte con un corso completo cui si aggiungano una o più classi in più si sorpassi il doppio del limite minimo obbligatorio, di cui all'art. 8 predetto ed al penultimo comma del presente articolo, per le materie aventi l'orario normale inferiore al detto limite.

Quando l'orario richiesto dal programma raggiunga il limite minimo obbligatorio, è in facoltà del Ministero la istituzione della cattedra, tenendo conto delle condizioni particolari dell'Istituto.

Agli effetti del presente articolo, s'intende per classe quella nella quale l'insegnante svolge per intero il programma prescritto per il suo insegnamento e compie tutti i suoi obblighi di orario; e per corso completo quello nel quale si svolge normalmente nel medesimo Istituto l'intero programma d'insegnamento di una materia, oppure un corso di classi che sia uguale per numero a quello richiesto per il normale svolgimento del programma, o che sia tale che l'orario complessivo di esse raggiunga almeno l'orario normale del programma stesso, sempre che tali classi appartengano al medesimo Istituto. Sono considerati a tale effetto come Istituti distinti il liceo e il ginnasio, la scuola normale e la scuola complementare, salvo per le materie il cui insegnamento in tali scuole è organicamente affidato ad un medesimo insegnante. Per le materie però, le quali importino anche esercitazioni pratiche o di tirocinio, il corso completo deve comprendere almeno una classe con tali esercitazioni.

Per gli insegnanti del 3° ordine di ruoli si considera come limite minimo d'orario obbligatorio l'orario del rispettivo programma.

Agli effetti del presente articolo e dei successivi, si considera sempre come una sola materia ogni gruppo di materie che costituiscono il programma obbligatorio di un medesimo insegnante.

Art. 29.

L'assegnazione delle classi aggiunte, che non formino corso od orario completo ed alle quali non corrispondano posti di ruolo, deve farsi con equa ditribuzione ai professori regolarmente abilitati delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, compatibilmente col limite massimo di orario consentito dall'art. 42 e purchè non vi si oppongano esigenze didattiche e dell'orario dell'Istituto, l'ubicazione delle scuole, le condizioni fisiche dell'insegnante od altre ragioni speciali di servizio, nè si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere

col personale femminile della stessa materia o di materie affini di altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

Con preferenza delle donne per le classi aggiunte femminili e dei maschi per le maschili o miste, le classi aggiunte si assegnano nell'ordine seguente:

1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;

2° agli insegnanti di materie affini della stessa scuola, che abbiano orario minore, ferma restando la condizione del 1° comma circa l'abilitazione per la materia a cui si deve provvede;

3° qualora non si provveda all'assegnazione delle classi aggiunte in conformità dei due precedenti numeri, le classi aggiunte sono affidate agli insegnanti della stessa materia, o, se regolarmente abilitati anche all'insegnamento di essa, agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate, della stessa sede.

Sono preferiti, seguendo l'ordine su indicato, gl'insegnanti di scuole regie per le classi aggiunte di scuole regie, e quelli di scuole pareggiate per le classi aggiunte di scuole pareggiate.

In mancanza di insegnanti di pari grado, le classi aggiunte possono essere affidate a insegnanti di altro grado, purchè siano regolarmente abilitati.

Nell'ambito di ciascuno dei tre gruppi successivamente indicati nel presente articolo, hanno la precedenza gli insegnanti, che abbiano ottenuta l'eleggibilità in un concorso indetto per l'insegnamento della stessa disciplina in Istituti del medesimo ordine e di grado pari o superiore.

Per l'applicazione del presente articolo, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare sono considerati come scuole separate, salvo per le materie che per ragioni d'organico sono affidate allo stesso insegnante nel liceo e nel ginnasio o nella scuola complementare e nella scuola normale.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141, le materie letterarie di ciascuna classe del ginnasio sono affidate ad un solo insegnante, salvi i casi indicati dalla legge 8 aprile 1906, n. 142.

L'insegnante che aspira ad ottenere un incarico in classi aggiunte, deve, non oltre il 15 ottobre, farne istanza, per mezzo del capo dell'Istituto a cui appartiene, al R. provveditore agli studi o, quando si tratti di classi aggiunte di Istituti tecnici o nautici, al presidente della Giunta di vigilanza, indicando l'Istituto, la materia e il numero delle ore d'insegnamento che il richiedente è disposto ad assumere.

Art. 60-*bis*.

I concorsi sono indetti senza distinzione di sesso, tranne per i posti propri della scuola complementare e per quelli di maestra assistente e di lavori donneschi, di maestra di giardino di infanzia e di ginnastica, ai quali sono ammesse le sole donne, e salvo il disposto del comma seguente.

Sono riservate ai maschi le nomine a posti vacanti negli Istituti di istruzione classica e tecnica e nelle scuole normali maschili, i quali corrispondano a classi o corsi completi maschili o misti, alle donne le nomine a quelli corrispondenti a classi o corsi completi femminili. A questo effetto le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono distinte per le classi o per i corsi maschili e misti e per le classi o corsi femminili, in relazione al numero dei posti rispettivamente messi a concorso.

Nei concorsi a posti vacanti nelle scuole normali femminili, che non siano quelli indicati nel 1° comma, le nomine si fanno secondo l'ordine di un'unica graduatoria, nella quale sono compresi i vincitori e gli idonei senza distinzione di sesso.

Art. 60-*ter*.

È in facoltà del ministro d'indire due o più concorsi abbinati, così generali, come speciali, per le seguenti cattedre ed Istituti:

1° italiano per licei ed Istituti tecnici;

2° storia e geografia id. id.;

3° matematica id. id.;

4° storia naturale per licei ed istituti tecnici;

5° fisica per Istituti tecnici e fisica e chimica per licei;

6° italiano nelle scuole normali maschili e femminili;

7° pedagogia e morale id. id.;

8° storia e geografia id. id.;

9° canto id. id.;

10° matematica nei ginnasi e nelle scuole tecniche;

11° francese nei ginnasi e nelle scuole tecniche e complementari;

12° italiano nelle scuole tecniche e complementari;

13° storia e geografia id. id.;

14° calligrafia nelle scuole tecniche e normali femminili.

Quando siano indetti concorsi abbinati per provvedere anche a cattedre che, a norma dell'articolo precedente, sono riservate alle donne, si formerà per queste una speciale graduatoria.

Art. 61.

Ogni concorso generale è bandito per un numero di posti di ruolo, determinato in base al numero delle cattedre che presumibilmente si renderanno vacanti entro due anni scolastici dall'avviso di concorso, distinguendo quelli che sono o si prevedono vacanti per classi o corsi completi maschili o misti da quelli per classi o corsi femminili.

Gli effetti dei concorsi generali cessano quando tutti i vincitori siano stati invitati ad occupare nelle sedi disponibili le cattedre per cui concorsero, salva la disposizione dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 62.

Coloro che intendono di prendere parte a concorsi debbono inviare direttamente al Ministero, entro il tempo che sarà indicato dal relativo bando e che non potrà essere minore di un mese dalla data del Bollettino ufficiale nel quale è pubblicato il bando stesso, la domanda in carta bollata da L. 1.20, corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni, e salve le disposizioni del 2° comma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 142, del 2° comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 237 del presente regolamento;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità, rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma, che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato dell'Istituto che rilascia la laurea o il diploma, o certificato di cui all'art. 2°, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di

moralità, rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

Nel caso di insegnamenti multipli o di riunione di insegnamenti a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e purchè trattisi di materie affini, è sufficiente per l'ammissione il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline da insegnare.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora, la sede dove intende sostenere la prova scritta o grafica, e il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti.

Coloro che partecipano a più concorsi, che non siano abbinati, debbono presentare altrettante domande, e unire a ciasuna domanda copia autentica dei documenti indicati ai nn. 6 e 7 e il cenno e l'elenco di cui ai nn. 8 e 9.

Gli insegnanti governativi di ruolo e i vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina ad ufficio di ruolo, sono ammessi a prender parte ai concorsi, qualunque sia la loro età.

Art. 65.

Per le materie indicate nell'art. 68, la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice del concorso è scelta dal ministro fra le persone designate, con votazione individuale e segreta, dagli insegnanti delle Facoltà e degli Istituti superiori.

La votazione ha luogo ogni anno presso tutte le Facoltà e scuole cui spetti tale designazione a norma del citato art. 68, nel giorno e nell'ora che saranno indicati con ordinanza ministeriale. Hanno diritto di parteciparvi tutti i professori e liberi docenti della Facoltà e della scuola, designando ciascuno cinque nomi. La votazione non si fa per cattedre, ma per materie, senza distinzione di ordini di scuole. Presiede il preside della Facoltà o direttore della scuola, o chi ne fa le veci, il quale chiude le schede in un piego suggellato, su cui appone la sua firma. Il piego, a cura del rettore dell'Università o del direttore della scuola, viene subito inviato al Ministero. Lo spoglio delle schede e l'elenco dei designati vengono fatti dal Ministero con l'intervento del presidente della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media o di altro membro da lui delegato.

Il ministro sceglie i commissari fra i dieci eleggibili che hanno riportato maggior numero di voti. Solo nel caso in cui per le ragioni indicate nell'art. 67 o per altri motivi giustificati non sia possibile costituire una Commissione, il ministro può scegliere anche tra coloro che seguono i primi dieci nella designazione.

Art. 66.

I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le materie indicate nell'art. 68, che devono essere nominati direttamente dal ministro, sono scelti fra i capi d'Istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado in attività di servizio.

Per i concorsi alle cattedre di materie indicate nell'art. 69, è in facoltà del ministro di scegliere i membri della Commissione fra gli insegnanti delle singole materie in Università o in Istituti superiori, compresi quelli dipendenti da altri Ministeri, dai quali si rilascino lauree o diplomi che abilitano ad insegnare nelle scuole medie le materie per le quali è aperto il concorso; ma almeno la minoranza della Commissione deve essere scelta fra i capi d'istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado in attività di servizio.

Art. 73.

Le prove orali consistono in una discussione scientifico-didattica sopra più argomenti della disciplina o di ciascuna delle discipline, per cui fu aperto il concorso, e in una lezione.

Così la discussione come la lezione debbono essere contenute nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso, e la lezione deve, per la forma e per lo svolgimento di cui si terrà conto nel giudizio, essere proporzionata al grado di sviluppo intellettuale e d'istruzione degli alunni della scuola a cui appartiene la cattedra messa a concorso.

Per i concorrenti alle cattedre di disegno, calligrafia, lavori donneschi, canto e ginnastica, la discussione servirà anche come prova di cultura generale.

Art. 74.

È in facoltà del ministro di chiamare tutti i concorrenti a Roma per sostenervi la prova scritta o grafica o pratica, o di stabilire sedi diverse, che di volta in volta sono fissate nell'avviso di concorso.

Il tema è lo stesso per tutte le sedi, e in tutte le sedi la prova ha luogo contemporaneamente.

Il Ministero manda in tempo utile a ciascuna delle sedi stabilite per la prova l'elenco di coloro che vi sono stati assegnati, col ritratto fotografico di ciascuno, il quale deve essere restituito insieme coi verbali.

È riservata al ministro la facoltà di ridurre il numero delle sedi dell'esame nel caso che il numero dei concorrenti sia esiguo, dandone preavviso agli interessati.

Art. 75.

Se le sedi di esame sono due o più, la vigilanza durante la prova scritta o grafica o pratica è affidata, per ogni sede di esame, ad una Commissione composta del provveditore agli studi della Provincia, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due capi o insegnanti ordinari d'Istituti secondari di 2° grado della sede ove ha luogo l'esame.

Se la prova scritta ha luogo soltanto in Roma, la vigilanza è affidata, secondo il numero dei concorrenti, ad una Commissione di cinque o di tre membri, composta di uno o più membri della Commissione esaminatrice, e, occorrendo, di capi di Istituto o insegnanti ordinari delle scuole medie di 2° grado di Roma.

Il tema trasmesso dal Ministero è dal presidente della Commissione dissuggellato alla presenza dei candidati, dopo fatta constatare l'integrità dei suggelli.

Art. 77.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma, nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente a un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Il presidente della Commissione, o chi lo assiste nella vigilanza, appone immediatamente sulla busta maggiore la sola indicazione del giorno e dell'ora della consegna. Tutte le buste sono poi raccolte, insieme col verbale della prova, in un medesimo piego, che, suggellato e firmato dal presidente e da un altro membro della Commissione di vigilanza, è subito inviato al Ministero. Nella lettera di trasmissione del piego s'indicano i nomi dei candidati assenti.

La Commissione esaminatrice, nel giorno in cui si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando accuratamente in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno i voti

rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti che non raggiunsero la media di 6|10 e che però, a norma dell'art. 79, non sono ammessi alle prove orali. Quindi, nei modi stabiliti dall'articolo stesso, si procede all'esame e all'assegnazione dei punti per i titoli presentati dai candidati che superarono la prova scritta. In fine si aprono le altre buste e si prende notizia dei verbali delle Commissioni di vigilanza.

Art. 78.

La durata della discussione di cui all'art. 73 non dev'essere minore di un'ora.

L'argomento della lezione di prova è comunicato dalla Commissione al candidato tre ore prima di quella fissata per la prova stessa, che è pubblica. Avuto il tema della lezione, il concorrente non può ritirarsi per richiedere altra prova.

Per le lezioni con esperimenti la Commissione può concedere al candidato per la preparazione fino a cinque ore.

I concorrenti sono chiamati alle prove orali per turno nell'ordine che sarà indicato dalla Commissione. Chi senza motivo pienamente giustificato non si trovi quando giunga il suo turno, lo perde e, mancando per qualsiasi causa anche al secondo appello, fatto in giorno diverso, perde senz'altro il diritto alla prova di esame.

Art. 79.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi dispongono di 220 punti.

Per la classificazione dei titoli si tiene conto partitamente:

a) dei titoli di studio;

b) dei titoli didattici e dell'anzianità di servizio lodevolmente prestato;

c) delle pubblicazioni.

Nell'assegnazione dei punti per i titoli di studio si tiene conto delle lauree e dei diplomi equipollenti, dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero femminile, dei diplomi o certificati di abilitazione, dei punti ottenuti nell'esame finale di laurea o di diploma, dei diplomi delle scuole universitarie di magistero e di quant'altro nei titoli presentati dal concorrente dimostri gli studi da lui fatti.

Nell'assegnazione dei punti per il secondo gruppo si tiene conto del servizio prestato dal concorrente, anche come supplente o incaricato, nelle pubbliche scuole governative o pareggiate, e in quelle di enti morali, dando particolare importanza al servizio di ruolo prestato in scuole governative o pareggiate, dei certificati di tirocinio di cui all'art. 162, e di quant'altro faccia testimonianza delle buone attitudini didattiche del concorrente. Nella valutazione del servizio prestato le Commissioni devono tener conto soprattutto dei risultati delle ispezioni e dei motivati giudizi espressi dagli ispettori e dalle altre autorità scolastiche sulle attitudini didattiche del concorrente e sui risultati del suo insegnamento. Il lungo servizio, se non risulti lodevole, non può essere tenuto in conto. In ogni caso, deve aversi riguardo, assai più che alla durata, alla efficacia e ai risultati dell'insegnamento impartito.

Nell'assegnazione dei punti per il terzo gruppo si tiene particolare conto delle pubblicazioni che riguardino la materia o le materie che si insegnano dalla cattedra messa a concorso. Per le pubblicazioni prive di valore non si assegnano punti. Nel giudicare i concorrenti a cattedre di materie il cui insegnamento si svolga mediante esercitazioni grafiche o pratiche, si considerano come pubblicazioni anche i lavori, che risulti siano stati esposti al pubblico o giudicati in pubblico concorso, mentre non si tiene conto di quelli eseguiti durante il corso di studi fatto dal concorrente.

Nei concorsi generali a posti del 1° e del 3° ordine di ruoli secondo la tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, le Commissioni dispongono di 60 punti per il primo gruppo di titoli, partendo da un minimo di 36 punti, nonchè di 15 punti per ciascuno degli altri due gruppi.

Nei concorsi generali a cattedre del 2° ordine di ruoli le commissioni dispongono di 30 punti per ciascun gruppo di titoli, partendo, per il primo gruppo, da un minimo di 18.

Nei concorsi speciali i punti a disposizione della Commissione sono: 20 per i titoli di studio, partendo da un minimo di 12, 40 per i titoli del secondo gruppo e 30 per le pubblicazioni.

Per la prova scritta (o grafica, o pratica) di cultura speciale, la Commissione dispone di 40 punti.

Dopo il giudizio della prova scritta e dei titoli, la Commissione forma una prima graduatoria degli ammessi alle prove orali in base alla somma dei punti assegnati a ciascuno per la prova scritta e per i titoli. Quindi il Ministero comunica a ciascun concorrente:

a) i punti ottenuti nella prova scritta;

b) il numero complessivo dei punti assegnatigli per i titoli;

c) il posto ottenuto nella prima graduatoria.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che nella prova scritta hanno riportato una classificazione non inferiore a 6|10.

Sono nulli le prove e i giudizi dei titoli dei concorrenti che per irregolarità o non validità dei documenti presentati siano stati poscia riconosciuti inammissibili al concorso a norma dell'art. 64. Sono pure nulle le prove nelle quali la Commissione abbia riconosciuto traccie sicure di plagio. I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di scuole medie governative, i quali siano indetti entro il triennio dalla data della pubblicazione dei risultati del concorso.

Per la classificazione delle prove orali la Commissione dispone di 45 punti per ciascuna prova.

Finite le prove orali, le Commissioni stabiliscono la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei, la quale sarà unica anche per i concorsi abbinati.

Non può essere compreso nè tra i vincitori, nè tra gli idonei chi nelle prove orali abbia ottenuto una classificazione complessiva inferiore a 6|10.

Non possono essere compresi tra i vincitori dei concorsi generali se non coloro che abbiano meritato una votazione complessiva equivalente almeno a 7|10 e siano stati classificati entro il numero dei posti messi a concorso. Saranno ritenuti idonei per supplenze quei concorrenti, che, avendo meritato una votazione complessiva non inferiore a 6|10, non sono stati compresi nel numero dei vincitori.

I candidati, che abbiano riportato il medesimo numero di punti, sono disposti in ordine di merito relativo, tenendo conto in modo particolare dei punti riportati per i titoli didattici e per l'anzianità di servizio ed, occorrendo, della maggiore età. Però nei concorsi a cattedre comprendenti più materie, o per le quali ci sia obbligo dell'integramento dell'orario con l'insegnamento anche d'altre discipline, a parità di merito ha la preferenza chi possegga l'abilitazione all'insegnamento che è tenuto ad impartire ad integramento dell'orario a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nella prima adunanza la Commissione elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario relatore. Questi, delle operazioni di ciascuna adunanza, redige processo verbale, che deve essere approvato e firmato seduta stante dalla Commissione e trasmesso volta per volta all'Amministrazione.

Un funzionario del Ministero è a disposizione della Commissione per i necessari chiarimenti e comunicazioni di atti.

Art. 83.

A chi sia compreso nella graduatoria dei vincitori di concorsi abbinati o sia riuscito vincitore in più concorsi generali, banditi nello stesso anno, di materie diverse o della stessa materia in Istituti di pari grado, quando per effetto di uno di tali concorsi abbia accettato un posto di ruolo, non può esser fatta nuova offerta per gli altri a cui abbia preso parte.

Ai vincitori di concorsi abbinati in ordine di graduatoria è lasciata la scelta tra le cattedre vacanti nei diversi ordini di scuole per cui era aperto il concorso. Se i posti disponibili siano in un

solo ordine di scuole, a chi rifiuta la nomina in queste, sono offerti i posti che si renderanno vacanti nell'altro ordine di scuole, finchè non sia bandito un nuovo concorso, quando giunga il suo turno anche per l'ordine di scuole che preferisce, semprechè non occupi nella graduatoria posto inferiore a quello rappresentato dal numero delle cattedre, che nell'avviso di concorso si sono prevedute per l'ordine di scuole nelle quali è minore il bisogno.

Art. 84.

Agli effetti dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono considerate come sedi più importanti le sedi di Università che abbiano le quattro Facoltà (Bologna, Catania, Genova, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino) e le città di Firenze, Milano e Venezia.

Art. 133.

Entro il 15 maggio di ogni anno si pubblica nel *Bollettino ufficiale* per ciascuna materia di insegnamento l'elenco delle sedi vacanti. Le domande di trasferimento, coll'indicazione nominativa delle sed desiderate, sia tra quelle già vacanti, sia tra tutte le altre indistintamente, debbono essere inviate al Ministero per via gerarchica entro il 31 maggio, esposte nei moduli appositamente mandati a tutti gli istituti. Solo in casi di urgente necessità, da riconoscersi dall'Amministrazione, possono esser tenute valide anche domande pervenute in epoca posteriore alla suindicata.

Le domande di trasferimento non possono esser ritirate, se non per giustificati motivi e con dichiarazione scritta, da inviarsi al Ministero prima del 15 luglio per via gerarchica.

Delle domande di trasferimento, fatte negli anni precedenti o pervenute all'Amministrazione per qualsiasi altra via e in forma diversa da quella espressamente indicata nel 1° comma non si tiene conto alcuno.

Col suo consenso un insegnante può essere trasferito anche senza domanda, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 134, nel caso che la sede, ove egli consente di essere trasferito, sia stata chiesta da altri.

Il consenso non è necessario quando il trasferimento abbia luogo d'ufficio per ragioni di servizio, a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 139.

L'insegnante trasferito per ragioni di servizio, con o senza il suo consenso, o per domanda non disdetta nel termine indicato nel 2° comma dell'art. 133, non può rifiutare la sede assegnatagli o chiesta.

L'insegnante, nominato o trasferito, che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero. Il provvedimento è definitivo.

Eccetto il caso di trasferimento per effetto di concorso, nessun insegnante, che abbia avuto un trasferimento in conformità della sua domanda, potrà ottenere un altro trasferimento se non dopo che sia trascorso almeno un biennio.

Art. 154.

Per i fatti indicati nell'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'insegnante o capo di Istituto può essere sottoposto a procedimento disciplinare, con le norme stabilite dagli articoli precedenti, anche nei casi in cui non siasi potuto procedere penalmente contro di lui, o siasi arrestata l'azione penale per difetto o desistenza d'istanza privata, o sia intervenuta a suo favore sentenza di assoluzione od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, o sentenza od ordinanza che dichiari il fatto non costituire reato a termini di legge o dichiari prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, o la sentenza di assoluzione sia stata pronunziata in base al verdetto dei giurati nei procedimenti davanti alla Corte d'assise, o la condanna sia stata sospesa a norma della legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 161.

Il tirocinante, senza turbare l'andamento della classe di cui è ospite, con la guida del professore può interrogare gli scolari sulla lezione precedentemente da quello assegnata, correggere i loro lavori in presenza del professore, tenere qualche lezione in vece di questo. In ogni caso il professore non può fare osservazioni al tirocinante in presenza degli alunni.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Il ministro può trasferire alle sedi indicate nell'art. 84 anche gli insegnanti che, alla data del decreto che approva le presenti disposizioni, occupavano una cattedra di ruolo della stessa materia in Istituti dello stesso ordine e grado delle città già sedi di primaria importanza, a norma dei regolamenti 28 agosto 1906, n. 512, e 3 agosto 1908, n. 623. In caso di pluralità di domande, la preferenza spetta ai vincitori di concorsi speciali; in mancanza di questi, si ha riguardo all'anzianità congiunta al merito. In ogni caso, deve tenersi conto delle ispezioni o delle informazioni intorno al servizio prestato dagli aspiranti.

Restano salvi i diritti dei vincitori di concorsi speciali, per cui, alla data del decreto che approva le presenti disposizioni, siano già iniziate le prove d'esame.

Art. 2.

Coloro che furono assunti in servizio nei licei-ginnasi e nelle scuole normali governative in qualità di segretari supplenti prima della pubblicazione del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, saranno ammessi ai concorsi ai posti di segretario di ruolo, che saranno indetti fino a tutto l'anno 1914, purchè non abbiano raggiunto l'età di 40 anni alla data dell'apertura del concorso a cui intendono partecipare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero **CCXLIII** *(parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per le industrie;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito il parere degli enti interessati, indicati nell'art. 2 della legge suddetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la grazia e giustizia e i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Genova un Collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, con giurisdizione sul territorio del Comune stesso.

Art. 2.

Il predetto Collegio sarà composto di dieci probiviri, dei quali cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI — FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Alessandrini Emilio, applicato di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1910.

Piani Giuseppe, id. 4ª id., id. id. per infermità comprovata dal 1° giugno 1910, con l'assegno annuo di L. 900.

Cantarelli Fernando, id. 3ª id., id. id. per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1910.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 1° maggio 1910:

Ceci Domenico, capitano fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° maggio 1910 e inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 5 maggio 1910:

De Pinedo cav. Giovanni, tenente colonnello cavalleria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 16 maggio 1910 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Catapano Gio. Battista, tenente 21 artiglieria campagna (T), cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed è inscritto con lo stesso grado e con la stessa anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa, a sua domanda.

Caffarini Silvano, id. 4 id. id. — Bucciarelli Ettore, id. 11 id. id. (T) — Greco Michele, sottotenente 19 id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Chieppa Nicola, id. 12 id. id., considerato come dimissionario dal grado per non aver prestato i tre mesi di servizio prescritti dalla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, nei limiti di tempo stabiliti.

I sottonotati ufficiali di complemento d'artiglieria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono iscritti con lo stesso grado e con la stessa anzianità, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale dell'arma stessa, a loro domanda:

Zanninovich Ugo, tenente 20 artiglieria campagna — Aroca Armando, id. brigata costa Sardegna.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Leone Giuseppe, sottotenente fanteria, laureato in medicina e chirurgia, trasferito col suo grado e con la sua anzianità nel corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Piccoli Salvatore, sottotenente fanteria, laureato in medicina e chirurgia, trasferito col suo grado e con la sua anzianità nel corpo sanitario militare.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Fazzari Cesare, già capitano cavalleria, il R. decreto 6 dicembre 1906, col quale il sunnominato ufficiale cessò di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per ragione di età, è completato nel senso che l'ufficiale stesso sia inscritto col proprio grado ed anzianità nella riserva dell'arma di cavalleria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Montefusco cav. Albenzio, colonnello artiglieria — Oldofredi Tadini cav. Teobaldo, tenente colonnello id., cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Rzyszczewski conte Sigismondo, tenente colonnello artiglieria, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 16 gennaio 1910, nella parte riguardante la cessazione dai ruoli, per ragione di età, dell'ufficiale sunnominato.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Filoramo Giorgio — Stretti Silvio — Ascoli Ugo — Angarano Luigi — Lanza Lorenzo — Barba Giorgio, vennero nominati verificatori di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 16 corrente mese.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

Gina-Pasella Paolo, ordinatore o distributore di 6ª classe nelle biblioteche pubbliche governative, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° agosto al 15 novembre 1910.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 30 luglio u. s., in Varana e San Dalmazio, provincia di Modena, sono stati attivati al servizio pubblico due uffici fono-telegrafici, di 3ª classe, con orario limitato di giorno, e il 31 stesso mese in Forno Alpi Graie, provincia di Torino, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 2 agosto 1910.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 29, dall'11 al 17 luglio 1910.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Acqui	Nizza	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Asti	Castagnole	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Coazzolo	»	1	—	1	—	1	—
	»	Casale	Mombello	»	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Puos d'Alpago	»	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Bergamo	Santa Brigida	ovina	1	—	4	—	4	—
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pezzaze	»	1	—	1	—	1	—
	Caltanissetta	Terranova	Niscemi	»	1	—	1	—	1	—
	Como	Varese	Varese	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Cuneo	Fossano	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	San Miniato	»	1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Buggiano	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Possidonio	»	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Gragnano	»	1	—	1	—	1	—
	»	Napoli	Napoli	»	1	—	1	—	1	—
	Novara	Novara	Cameri	»	2	—	2	—	2	—
	»	»	Novara	»	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Terni	Montecastrilli	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Cefalù	Gangi	»	—	—	5	—	5	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	—	—	1	—	1	—
	Pavia	Mortara	Garlasco	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Irsina	suina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Miglionico	ovina	2	—	6	—	6	—
	Reggio Emil.	Reggio Emilia	Quattro Castella	bovina	1	—	3	—	3	—
	Sassari	Sassari	Ploaghe	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Pinerolo	Scalenghe	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Torino	»	2	—	3	—	3	—
					30	—	46	—	46	—
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Pieve di Cadore	San Pietro	bovina	1	—	1	—	1	—
	Verona	Bardolino	Malcesine	»	1	—	1	—	1	—
					2	—	2	—	2	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—				
Afta epizootica	*Avellino*	Avellino	Baiano	ovina	1	—	3	—	3	—
	»	S. Angelo L.	Andretta	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	Monteverde	»	—	5	—	4	—	1
	Belluno	Belluno	Belluno	»	—	6	—	6	—	—
	Bergamo	Bergamo	Bonate Sopra . . .	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Bordogna	»	1	4	25	4	—	25
	»	»	Branzi	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Carona	»	4	73	103	111	—	65
	»	»	Dossena	»	—	31	—	15	—	16
	»	»	Zoppolo	»	1	28	40	20	—	48
	»	»	Mezzoldo	»	—	43	—	18	—	25
	»	»	Taleggio.	»	—	129	—	50	—	79
	»	»	Valleve	»	—	20	—	—	—	20
	Bologna	Bologna	Bentivoglio	»	—	2	—	—	—	2
	Caserta	Caserta	Castello Arnone . .	»	—	—	41	—	—	41
	»	»	Castel Volturno . .	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	S. Maria Grazzanisi.	»	—	2	—	—	—	2
	Como	Lecco	Moggio	»	11	—	379	—	—	379
	Cuneo	Mondovì	Roccadebaldi . . .	»	1	—	12	—	—	12
	Firenze	Firenze	Barberino Val d'E.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	San Piero a Sieve .	»	—	—	9	—	—	9
	»	»	Prato	»	—	16	—	—	—	16
	Forlì	Rimini	Rimini	»	—	6	—	—	—	6
	Genova	Genova	S. Ilario Ligure. . .	»	—	1	—	1	—	—
	Milano	Milano	San Giuliano . . .	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Trezzano	»	—	7	—	7	—	—
	Modena	Mirandola	Concordia	»	—	5	—	—	—	5
	»	Modena	Carpi	»	—	14	—	14	—	—
	Padova	Padova	Padova	»	1	—	20	—	—	20
	Parma	Borgo S. Don.	Soragna	»	—	6	—	—	—	6
	Pavia	Mortara	Galliavola	»	2	26	100	26	—	100
	»	»	Zeme	»	—	8	—	8	—	—
	»	Pavia	Albuzzano	»	—	23	15	—	—	38
	Venezia	Venezia	Venezia	»	—	3	—	—	—	3
					23	526	751	292	3	982

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
	Ancona	Ancona	Fabriano	—	—	8	—	5	3	—
	»	»	Montecarotto	—	1	—	1	—	1	—
	Aquila	Aquila	Lucoli	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Roccadimezzo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Scoppito	—	—	1	—	—	1	—
	»	Avezzano	Aielli	—	—	3	—	2	—	1
	»	»	Collarmele	—	3	3	3	—	3	3
	»	Cittaducale	Borgovelino	—	12	2	12	—	7	7
	»	»	Fiamignano	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Petrella Salto	—	—	5	—	—	—	5
	»	Sulmona	Castel di Sangro	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Popoli	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sulmona	—	1	—	1	—	1	—
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	1	2	1	—	1	2
	»	»	Bibbiena	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Bucine	—	—	3	8	—	7	4
	»	»	Cortona	—	3	68	28	59	6	31
	»	»	Foiano	—	1	—	4	—	—	4
	»	»	Montevarchi	—	1	—	1	—	1	—
Malattie infettive dei suini	*Ascoli Piceno*	Ascoli Piceno	Acquasanta	—	—	6	7	2	4	7
	»	»	Amandola	—	—	—	18	—	2	16
	»	»	Rotella	—	—	8	16	—	16	8
	»	Fermo	Belmonte Piceno	—	—	2	20	—	12	10
	»	»	Grottazzolina	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Montegranaro	—	—	—	4	—	—	4
	»	»	Monte Urano	—	—	17	—		—	17
	»	»	Santa Vittoria	—	—	41	—	4	—	37
	»	»	Servigliano	—	—	22	—	—	—	22
	Avellino	Ariano	Montecalvo Irpino	—	19	—	19	1	3	15
	»	»	Orsara	—	—	6	—	—	—	6
	»	S. Angelo L.	Monteverde	—	3	—	3	—	2	1
	Benevento	Cerreto San.	Sassinoro	—	—	7	—	4	3	—
	»	S. Bartolomeo	Colle Sannita	—	—	2	1		1	2
	»	»	Foiano Valfortore	—	—	2	2	—	—	4
	»	»	S. Bartolomeo in G.	—	—	6	8	—	4	10
	Bergamo	Treviglio	Comunenuovo	—	—	8	—	6	2	—
	Bologna	Bologna	Calderara	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Castelmaggiore	—	1	1	5	—	—	6
	»	»	Crespellano	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	S. Pietro in Casale	—	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Brescia*	Brescia	Bagnolo Mella . . .	—	—	8	—	—	1	7
	»	»	Brescia	—	—	7	1	—	1	7
	Cagliari	Lanusei	Serri	—	2	5	4	4	2	3
	»	»	Seulo	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Urzulei	—	1	7	22	—	24	5
	Campobasso	Campobasso	Gambatesa	—	1	—	3	—	1	2
	»	»	Ielsi	—	4	17	5	—	6	16
	»	»	Monacilioni	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Pietracatella . . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	Isernia	Agnone	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	S. Angelo in Grotte.	—	—	1	—	—	1	—
	»	Larino	Montefalcone . . .	—	—	20	—	2	3	15
	Caserta	Formia	S. Giorgio Liri . . .	—	—	—	17	—	8	9
	»	Piedim. d'Al.	Alife	—	—	—	2	—	—	2
	»	Sora	Colle S. Magno . .	—	—	4	10	—	—	14
	Catania	Nicosia	Agira	—	2	2	2	—	3	1
	Chieti	Chieti	Caramanico	—	3	2	3	—	3	2
	»	»	Chieti	—	3	—	3	—	—	3
	»	»	S. Eufemia a Ma. .	—	1	—	1	—	—	1
	Como	Varese	Castronno	—	—	1	—	—	1	—
	Cosenza	Castrovillari	Acquaformosa . . .	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Albidona	—	—	5	2	—	5	2
	»	»	Altomonte	—	—	—	10	—	—	10
	»	»	Francavilla . . .	—	—	4	13	—	12	5
	»	»	Mormanno	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Papasidero	—	—	—	4	—	2	2
	»	Cosenza	Cerzeto	—	—	10	15	—	9	16
	»	»	Rose.	—	—	4	6	—	7	3
	»	»	Torano Castello . .	—	—	11	3	—	4	10
	Cremona	Casalmaggiore	Gussola	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Vho	—	—	2	—	—	—	2
	»	Cremona	Corte de' Cortesi. .	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Duemiglia	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Pieve d'Olmi. . . .	—	—	8	—	—	—	8
	Cuneo	Cuneo	Centallo	—	—	48	—	—	—	48
	»	Mondovì	Magliano Alpi . . .	—	—	—	29	—	8	21
	Ferrara	Cento	Poggio Renatico . .	—	—	3	—	3	—	—
	»	Ferrara	Ferrara	—	3	3	3	—	1	5
	Firenze	Firenze	Barberino Mug. . .	—	—	5	—	—	—	5
	»	Pistoia	Pistoia	—	—	—	3	—	3	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Foggia*	Bovino	Bovino.	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Castelluccio di L. .	—	—	17	—	—	—	17
	»	»	Troia	—	—	55	—	37	2	16
	»	Foggia	Biccari.	—	—	8	—	5	—	3
	»	»	Lucera	—	—	23	—	—	—	23
	»	»	Roseto Valfortore .	—	12	—	22	—	6	16
	»	»	Volturara	—	9	1	9	—	10	—
	»	San Severo	Carlantino	—	12	5	26	—	27	4
	»	»	Casalnuovo	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Colenza	—	2	26	4	—	2	28
	»	»	Sannicandro . . .	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	San Paolo	—	—	10	—	—	—	10
	Forlì	Cesena	Gambettola	—	—	2	—	—	—	2
	»	Rimini	Verucchio	—	1	—	2	1	—	1
	Grosseto	Grosseto	Gavorrano	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Grosseto	—	—	35	—	—	—	35
	»	»	Manciano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Santa Fiora	—	—	4	—	—	—	4
	Macerata	Camerino	Camerino	—	4	45	12	9	13	35
	»	»	Montecavallo. . . .	—	—	7	—	1	2	4
	»	»	Sefro	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Serrapetrina . . .	—	—	7	—	—	—	7
	»	Macerata	Macerata	—	1	6	4	—	5	5
	»	»	Pausula	—	3	3	3	1	2	3
	»	»	Pollenza	—	4	3	8	2	4	5
	»	»	San Severino M. .	—	—	17	—	2	6	9
	»	»	Tolentino	—	6	38	15	2	13	38
	»	»	Treia	—	2	11	4	2	1	12
	Mantova	Asola	Casalmoro	—	—	10	—	2	—	8
	»	Gonzaga	Suzzara	—	—	—	25	—	3	22
	»	Mantova	Virgilio	—	—	5	—	2	—	3
	»	»	Castelbelforte . . .	—	—	—	3	—	—	3
	»	Viadana	Dosolo.	—	—	35	—	—	—	35
	Milano	Milano	Pozzuolo M.	—	—	3	—	—	3	—
	Modena	Mirandola	Mirandola	—	—	9	—	—	4	5
	»	»	San Felice	—	—	3	—	3	—	—
	»	Modena	Carpi	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Formigine	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Novi	—	—	8	—	—	8	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Napoli*	Castellammare	Piano di Sorrento .	—	1	4	3	2	2	3
	»	»	S. Agnello	-	2	—	2	—	1	1
	Novara	Novara	Terdobbiate	—	—	25	—	—	5	20
	Parma	Borgo S. Don.	Borgo S. Donnino	—	—	34	—	—	—	34
	»	»	Busseto	—	—	3	1	—	1	3
	»	»	Noceto	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Polesine	—	—	3	—	—	—	3
	»	Parma	Collecchio	—	—	20	—	20	—	—
	Pavia	Pavia	Bereguardo	—	—	—	10	10	—	—
	Perugia	Foligno	Foligno	—	—	—	27	—	—	27
	»	»	Nocera Umbra . .	—	16	50	41	30	30	31
	»	»	Spello	—	—	3	—	—	3	—
	»	Orvieto	Orvieto	—	—	10	25	—	35	—
	»	»	Montegabbione . .	—	—	—	11	—	—	11
	»	Perugia	Baschi	—	1	21	1	10	12	—
	»	»	Bettona	—	—	23	—	—	9	14
	»	»	Castiglione del La.	—	7	—	10	—	8	2
	»	»	Gubbio	—	—	10	—	—	10	—
	»	»	Todi	—	6	—	6	—	6	—
	»	Rieti	Cottanello	—	—	13	13	—	—	26
	»	»	Fara Sabina . . .	—	—	—	3	—	—	3
	»	»	Orvinio	—	—	6	—	—	6	—
	»	»	Rieti	—	—	2	2	—	—	4
	»	»	Stimigliano . . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	Spoleto	Norcia	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Preci	—	—	2	—	2	—	—
	»	Terni	Amelia	—	—	158	27	30	61	94
	»	»	Guardia	—	—	49	—	—	19	30
	Pesaro Urb.	Urbino	Monte Copiolo . . .	—	4	—	25	—	11	14
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	—	—	45	—	—	—	45
	Potenza	Matera	Accettura	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Miglionico	—	2	—	10	—	5	5
	»	Potenza	Tramutola	—	—	2	—	1	—	1
	»	Melfi	Melfi	—	15	—	27	4	3	20
	Ravenna	Faenza	Faenza	—	—	8	—	—	—	8
	Reggio Cal.	Gerace	Benestare	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Ciminà	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Mammola	—	—	4	—	—	—	4
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Bibbiano	—	—	64	—	64	—	—
	»	»	Carpineti	—	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	COMUNE	CIRCONDARIO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Roma*	Frosinone	Ceccano	—	—	6	—	—	—	6
	»	Roma	Castel San Pietro .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Marano Equo . . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Palestrina	—	—	4	—	—	—	4
	»	Viterbo	Acquapendente . .	—	—	18	—	—	—	18
	»	»	Farnese	—	—	11	—	—	—	11
	»	»	Graffignano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Grotte S. Stefano .	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Viterbo	—	—	27	—	—	—	27
	Salerno	Campagna	Rocca d'Aspide . .	—	—	5	—	—	—	5
	Siena	Montepulciano	Montepulciano . .	—	4	10	5	—	2	13
	»	»	Sarteano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sinalunga	—	4	—	16	—	2	14
	»	»	Torrita	—	8	30	38	20	12	36
	»	Siena	Castellina in Chianti	—	1	—	8	—	1	7
	»	»	Murlo	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Radda	—	—	7	—	2	3	2
	Teramo	Penne	Castiglione e C. . .	—	4	—	4	—	—	4
	»	»	Nocciano.	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Penne	—	—	32	32	—	9	55
	»	Teramo	Castelli	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cermignano . . .	—	2	—	2	—	—	2
		»	Civitella Tronto . .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Fano Adriano . . .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pietracamela . . .	—	6	—	26	—	20	6
	»	»	Torricella Sicura .	—	10	—	14	—	3	11
	»	»	Valle Castellana . .	—	—	2	—	—	2	—
	Udine	Cividale	Cividale	—	—	3	—	—	—	3
	»	Udine	Pavia d'Udine . . .	—	—	1	—	—	—	1
	Vicenza	Lonigo	Lonigo	—	1	—	1	—	1	—
					222	**1662**	**862**	**359**	**595**	**1570**
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo equino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	**Aquila**	**Collepietro**	ovina	—	75	—	—	—	75
	»	**Avezzano**	**Bisegna**	»	—	323	—	—	—	323
	»	»	S. Vincenzo Valle. .	»	—	45	—	45	—	—
	»	Cittaducale	Cantalice	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Petrella	»	—	80	—	—	—	80
	Avellino	Ariano	Casalbore	»	—	260	—	—	—	260
	»	Sant'Angelo L.	Bisaccia	»	—	300	—	300	—	—
	Caserta	Sora	Cervaro	»	—	495	—	—	—	495
	»	»	Vallerotonda . . .	»	—	135	—	—	—	135
	Foggia	Foggia	Ortanova	»	1	—	27	—	—	27
	Girgenti	Bivona	Cianciana	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Santo Stefano di Q.	»	—	16	—	—	—	16
	»	Girgenti	Aragona	»	—	12	—	6	—	6
	»	»	Cattolica Eraclea .	»	—	14	—	2	—	12
	»	»	Montallegro	»	—	21	—	—	—	21
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	—	500	—	—	—	500
	Lecce	Taranto	Castellaneta	»	—	79	—	—	—	79
	Roma	Frosinone	Anticoli Campagna .	»	—	645	—	—	—	645
	»	»	Frosinone	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Guarcino.	»	—	750	—	—	—	750
	»	Velletri	Gorga	»	—	40	—	—	—	40
	»	Viterbo	Montefiascone . . .	»	—	150	—	—	—	150
					1	**4224**	**27**	**353**	—	**3898**
Rabbia	*Bari*	Bari	Bitonto	canina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Triggiano	»	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Pieve di Cad.	San Pietro	»	1	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Argelato	»	—	—	1	—	1	—
	Catania	**Catania**	Catania	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id.	**canina**	—	—	1	—	1	—
	Foggia	Bovino	Sant'Agata	**equina**	—	2	—	—	—	2
	»	»	Troia	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id.	canina	—	8	—	—	—	8
	Grosseto	Grosseto	Magliano	»	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Gallipoli	Ugento	**bovina**	—	3	—	—	—	3
	»	Lecce	Lecce	**canina**	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Rieti	Rieti	»	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	»	1	—	1	—	1	—
	»	Piacenza	Bettola	»	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Rabbia**	*Piacenza*	Piacenza	Caorso	canina	1	—	1	—	1	—
	Salerno	Salerno	Vietri sul Mare . .	»	1	—	1	—	1	—
	Siena	Siena	Castelnuovo Ber. .	»	—	4	—	(1) 4	—	—
	»	»	Monteroni d'Arbia .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Siena	»	—	2	—	—	—	2
	Siracusa	Modica	Chiaramonte G. . .	equina	1	—	1	—	1	—
	Verona	Isola della Sc.	Vigasio	canina	—	—	1	—	1	—
					11	22	14	(1) 4	14	18
Carbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Alessandria*	Casale	Grana	equina	—	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Bologna	»	—	5	—	—	—	5
	Cuneo	Saluzzo	Cerissolo	»	1	—	1	—	1	—
	Grosseto	Grosseto	Arcidosso	»	—	1	—	—	—	1
	Milano	Milano	Mediglia	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Truccazzano . . .	»	—	2	—	—	—	2
	Modena	Pavullo	Montese	»	1	—	1	—	1	—
	Pavia	Mortara	Confienza	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Torino	Pinerolo	Castagnole	»	2	—	2	—	2	—
	»	»	Cercenano	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vigone	»	8	—	8	—	8	—
	»	Torino	Carmagnola	»	1	—	2	—	2	—
	»	»	San Sebastianello .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vinovo	»	2	—	2	—	2	—
	Venezia	Mirano	Mirano	»	1	—	1	—	1	—
					19	10	21	—	21	10
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Calascio	ovina	—	55	—	—	—	55
	»	Avezzano	Massa d'Alba. . . .	»	—	1100	—	—	—	1100
	»	Cittaducale	Petrella Salto . . .	»	—	—	2500	—	—	2500
	Bari	Barletta	Andria.	»	—	63	6	—	3	66
	»	»	Minervino Murge .	»	—	6	12	2	—	16
	Benevento	Benevento	Vitulano	»	—	7	—	—	—	7
	Cuneo	Mondovì	Roccaforte	»	—	35	—	—	—	35

(1) Casi sospetti.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dall'11 al 17 luglio 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre**	*Foggia*	Bovino	Ascoli Satriano . .	ovina	—	360	—	—	—	360
	»	»	Delicceto	»	—	7	—	3	—	4
	»	San Severo	S. Marco in Lamis .	»	—	750	—	—	—	750
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	310	—	—	—	310
	Perugia	Spoleto	Preci	»	—	70	—	—	—	70
	Potenza	Matera	Grottole	»	—	40	—	—	—	40
	Roma	Roma	Ienne	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Palombara Sabina .	»	—	30	—	—	—	30
	»	Velletri	Carpineto Romano .	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Cori	»	—	19	—	—	—	19
	»	Viterbo	Ischia di Castro . .	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Toscanella	»	—	30	—	—	—	30
	Teramo	Teramo	Pietracamela . . .	»	—	4	—	4	—	—
					—	**2947**	**2518**	**9**	**3**	**5453**

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	26	—	35	—	35	—
	ovina	3	—	10	—	10	—
	suina	1	—	1	—	1	—
		30	—	**46**	—	**46**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	**2**	—	**2**	—	**2**	—
Afta epizootica	bovina	22	526	748	292	—	982
	ovina	1	—	3	—	3	—
	bufalina	—	—	—	—	—	—
		23	**526**	**751**	**292**	**3**	**982**
Malattie infettive dei suini	suina	**222**	**1662**	**862**	**359**	**595**	**1570**
Morva e farcino	equina	**19**	**10**	**21**	—	**21**	**10**
Rabbia	canina	10	15	13	(1) 4	13	11
	bovina	—	3	—	—	—	3
	equina	1	4	1	—	1	4
	felina	—	—	—	—	—	—
		11	**22**	**14**	**(1) 4**	**14**	**18**
Rogna	ovina	1	4224	27	353	—	3898
	caprina	—	—	—	—	—	—
		1	**4224**	**27**	**353**	—	**3898**
Barbone dei bufali	bufalina	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2947	2518	9	3	5453
	caprina	—	—	—	—	—	—
			2947	**2518**	**9**	**3**	**5453**

(1) Casi sospetti.

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

GRAN BRETTAGNA. — *Dal 9 al 16 luglio 1910.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	22	24
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	13	28
Rabbia	—	—
Rogna ovina	3	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	45	(1) 323

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

BAVIERA. — *Dal 1° al 15 luglio 1910.*

MALATTIE	Provincie	Comuni	Masserie
Moccio equino	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Pleuropolmonite contagiosa bovina	—	—	—
Peste e setticemia dei maiali	36	62	78

AUSTRIA. — *Dal 13 al 20 luglio 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Afta epizootica	12	158
Carbonchio ematico	53	160
Carbonchio sintomatico	21	25
Setticemia emorr. dei bovini e della selvaggina	1	1
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	11	13
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	25	31
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	22	65
Rogna degli equini	52	73
Id. delle pecore	1	1
Id. delle capre	8	18
Rabbia	31	34
Peste e setticemia dei suini	257	651
Mal rossino	323	511
Colera degli uccelli	16	48
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	32	35

TIROLO E VORARLBERG. — *Dall'11 al 18 luglio 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	1	1	1 (1)
Afta epizootica	—	—	—
Rogna dei cavalli	1	1	2
Id. delle capre	2	10	16
Mal rossino	18	33	47
Peste suina	11	21	33
Esantema coitale vescicoloso	5	7	7
Carbonchio ematico	1	1	2
Carbonchio sintomatico	9	11	12
Colera degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	2	3	3
b) VORARLBERG.			
Tubercolosi	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Peste suina	2	3	9
Carbonchio sintomatico	1	1	3

(1) Più 60 cani sospetti.

ISTRIA. — *Dal 16 al 23 luglio 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Moccio equino	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	1	3	3
Carbonchio ematico	4	4	7
Rogna	4	4	7
Mal rossino	5	8	11
Peste suina	9	27	40
Tubercolosi	2	2	2
Rabbia	—	—	—

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 28).

a) UNGHERIA. — *Dal 6 al 13 luglio 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	260	311
Rabbia	217	233
Moccio e farcino	49	52
Afta epizootica	8	61
Vaiuolo ovino	37	117
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	15	18
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	27	77
Rogna degli equini	149	204
Id. delle pecore	33	172
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	8	8
Risipola dei suini (mal rossino)	418	1129
Setticemia dei suini	856	3045

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 29 giugno al 6 luglio 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	30	52
Rabbia	8	10
Moccio e farcino	5	6
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	1	1
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	8	13
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	29	65
Setticemia dei suini	88	432

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

SPAGNA. — *Aprile 1910.*

MALATTIE	Provincie	Comuni	Casi	Morti od uccisi
Peripneumonia contagiosa dei bovini	4	5	10	4
Afta epizootica	23	92	3747	1066
Vaiuolo ovino	23	92	3747	1066
Rogna	23	39	959	103
Carbonchio ematico	18	45	153	140
Carbonchio sintomatico	6	10	13	13
Mal rossino dei suini	14	32	447	219
Pneumo-enterite infettiva dei suini	14	24	411	342
Tubercolosi	11	17	46	46
Moccio	—	—	—	—
Rabbia	9	18	32	32
Influenza degli equini	12	16	55	28
Colera degli uccelli	2	2	122	122
Difterite degli uccelli	1	1	3	2
Cisticercosi	6	6	9	9
Trichinosi	2	3	4	4
Durina	5	12	20	4

BULGARIA. — *Dal 7 al 14 luglio 1910.*

(B. n. 24).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	12	13
Mal rossino	2	2
Vaiuolo ovino	6	6
Moccio equino	4	4
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	2	2
Tubercolosi	—	—

SVIZZERA. — *Dal 27 giugno al 3 luglio 1910.* — (B. n. 26).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico . . .	7	21	—	33	33
Carbonchio ematico	1	1	—	1	1
Afta epizootica	3	6	7	141	—
Moccio e farcino.	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	37	42	421	57
Rogna.	—	—	—	—	—

Dal 4 al 10 luglio 1910. — (B. n. 27).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico .	10	30	—	43	43
Carbonchio ematico	5	5	—	5	5
Afta epizootica	3	6	7	149	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	9	28	29	303	49
Rogna	—	—	—	—	—

Dall'11 al 17 luglio 1910. — (B. n. 28).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	8	30	—	33	33
Carbonchio ematico	4	4	—	4	4
Afta epizootica	2	6	6	189	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	31	31	264	53
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	1	1	1	1	1

Impero Ottomano

Bollettino delle epizoozie n. 18.

COSTANTINOPOLI, 9 luglio 1910. — La peste bovina che infieriva nel Sangiaccato di Pera è completamente scomparsa.

(Tezkéré del Vilayet di Costantinopoli).

GIAFFA, 2 luglio 1910. — L'afta epizootica che infieriva nei dintorni di Gerusalemme è scomparsa. Invece essa si manifesta ancora nei dintorni di Giaffa.

(Rapporto del medico sanitario).

Costantinopoli, 18 luglio 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 15 dicembre 1909:

Secchiari Luigia, ved. Rovatti, ufficiale postale, L. 645.
Maggio Giuseppa, ved. Gallinano, capo operaio marina, L. 333.33.
Viale Stefano, capitano, L. 3288.
Mattioli Demetrio, maggiore, L. 3168.
Zanni Angelo, tenente, L. 2123.
Fantoni Gio. Batta, maresciallo di fanteria, L. 970.
Giua Andrea, guardia di città, L. 350.75.
De Giuli Giulio, operaio della guerra, L. 480.
Viola Onesta, ved. Brandi, colonnello, L. 1866.66
Dapino Vincenzo, capitano, L. 2790.
Paladini Eugenio, id., L. 3505.
Fratini Arturo, maggiore, L. 3596.
Frinca Elena, ved. Venturini, segretario, L. 1026.66.
Mei Giuseppe, capitano di finanza, L. 2831.
De Michele Federico, contabile, L. 3738.
Bellon Luigi, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 652.
Mussati Vittoria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 690.33.
Franceschini Pietro, sottobrigadiere di finanza, L. 557.53.
Di Capua Vincenza, ved. Rallo, operaio di marina, L. 154.
Giaccari Rosa, madre di Caloro, soldato, L. 202.50.
Nesti Filippo, sottobrigadiere di finanza, L. 729.
Garlanda Antonio, aggiunto di cancelleria (indennità), L. 2625.
Baliviera Anna, ved. Cuminotto, segretario, L. 1120.
Righi Modesto, carabiniere, L. 459.60.
Costa Nicola, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1134.
Viale Mariano, cancelliere, L. 1643.
Maccagnan Gio. Batta, carabiniere, L. 342.
Angelini Maria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 367.90.
Scarano Tommaso, maresciallo guardie di città, L. 1280.
Perissinotto Luigi, brigadiere finanza, L. 634.73.
Normandia Roberto, maggiore, L. 3060.
Vargiu Giovanni, sotto brigadiere finanza, L. 557.53.
Scalcino Enrico, capitano, L. 2633.
Paganini Giovanni, colonnello, L. 4160.
Bolognini Aldo, capitano, L. 3309.
Chiaro Francesco, sotto brigadiere finanza, L. 821.
Prandi Annunziata, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 367.48.
Cappelletto Agostino, ispettore forestale, L. 3293.
Bono Torquato, brigadiere postale, L. 1056.
Di Chiara Giuseppa, ved. Tavoloni, usciere (indennità), L. 2666.
Monti Angelo, applicato, L. 2732.
Ricci Orazio, agente di P. S., L. 960.
Ragazzoni Ginevra, ved. Rossi, sostituto procuratore generale, L. 1482.
Barracco Andrea, ufficiale d'ordine, L. 1316.
Zeli Antonio, id., L. 1486.
Ferraresi Sebastiano, messaggere postale, L. 1416.
Armando Spirito, segretario, L. 2100.
Memo Caterina, ved. Soccal, operaio marina, L. 233.33.
Penzo Giovanna, ved. Camuffo, id., L. 300.
Cerio Francesco, capitano, L. 2580.
Balleri Gio. Batta, tenente, L. 1936.
Paroli Innocente, maresciallo RR. carabinieri, L. 1274.
Favazzi Ignazio, maggiore, L. 3520.
Rapisardi Maria, ved. Atanasio, cassiere dogana, L. 1056.
Cartier Augusto, capitano, L. 2468.
Palazzani Gualtiero, orfano Reginaldo, furier maggiore, L. 288.
Mazzoni Augusto, portinaio tabacchi, L. 1174.
Crescenzi Giacomo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1218.
Guerinoni Emilio, id. id., L. 1162.
Troiano Giuseppe, id. id., L. 1190.
Conti Marcellina, operaia tabacchi, L. 449.04.
Bassi Paola, id. id., L. 395.25.
Santoro Raffaele, brigadiere postale, L. 1154.
Strozzi Luigi, capitano, L. 3060.
Malattia Enrico, operaio guerra, L. 621.
Pedaci Rosa, ved. Camassa, segretario, L. 346.66.
Penzi Vincenzo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1246.
Geruti Carlotta, operaia tabacchi, L. 362.97.

Pessano Giuseppe, operaio guerra, L. 900.
Bassetti Celestino, maresciallo RR. carabinieri, L. 830.
Majetta Giuseppina, ved. Tufano, giudice (indennità), L. 5000.
Richetta Alfredo, capitano, L. 2894.
Mozzi Luigi, maggiore, L. 3312.
Corte Carolina, ved. Mustorgi, intendente finanza, L. 1442.66.
Copello Luigia, operaia tabacchi, L. 404.67.
Di Sessa Luigi, messaggero postale, L. 1092.
Garavaglia Manfredo, capitano, L. 2609.
Giaccaglia Claudina, operaia tabacchi (indennità), L. 968.40.
Masotto Giulia, ved. Padova, delegato P. S., L. 960.
Fogliani Giovanni, guardia città, L. 667.
Rossi Ferdinando, appuntato RR. carabinieri, L. 480.
Armentani Odoardo, capo sezione, L. 4433.
Depaoli Maria, operaia tabacchi, L. 424.82.
Villano Raffaela, ved. Cinque, capo furiere, L. 449.86.
De Angelis Lazzaro, tenente colonnello, L. 3635.
Cavazzuti Adalberta, ved. Carretti, servente, L. 216.
Manzitti Luigi, cancelliere, L. 3373.
Bellocchio Giuseppa, ved. Guida, disegnatore (indennità), L. 2200.
Ruggiero Maddalena, ved. Catalano, tenente finanza, L. 687.50.
Dalmonte Antonio, capo ufficio postale, L. 2229.
Lacoppola Giuliano, brigadiere postale, L. 994.
Savarro Giovanni, istitutore (indennità), L. 2408.
Gamucci Caterina, ved. Salotti, agente manutenzione, L. 274.33.
Giambruno Grazia, ved. Massa, cancelliere, L. 640.
Massone Felicita, ved. Ferri, direttore postale, L. 1268.66.
Pucciarelli Anna, ved. Lovato, intendente finanza, L. 1198.33.
Ferroni Rosa, ved. Domenighetti, custode, L. 406.66.
Balma Ernesta, ved. Lamberti, sostituto procuratore generale L. 1244.33.
Orecchio Teresa, ved. Zucca, ufficiale d'ordine, L. 558.
Capra Creusa, ved. Padovani, capo ufficio postale, L. 686.
Basili M.ª Giovanna, ved. Tessa, ufficiale d'ordine, L. 487.66.
Gregorio Carlo, maggiore, L. 2956.
Hiesteur Francesco, id., L. 3638.
Francia Carlo, capitano, L. 3698.
Lucchini Perpetuo, maresciallo RR. carabinieri, L. 850.
Bergia Caterina, operaia tabacchi, L. 383.90.
Bressanello Giacomo, operaio marina, L. 820.
Cicotti Giuseppe, operaio artiglieria, L. 525.
Cesarini Clelia, ved. Fabbrini, sottocapo guardia carceraria, L. 251.33.
Bianchi Luigi, capitano, L. 3720.
Massa Francesco, assistente genio navale, L. 2312.
Toraldo Giuseppina, ved. De Cornè, capitano, L. 1940.
Cascioni Annuziata, ved. Salvatori, professore (indennità), L. 3305.
Marino Anna, m. Zema, brigadiere RR. carabinieri, L. 475.
Roncaglia Desiderio, soldato, L. 300.
Grandis Pietro, sottocapo guardia carceraria, 1040.
Bianchi Giuseppe, ufficiale d'ordine (indennità), L. 1500.
O' Connell Maria, ved. Spinelli, sotto bibliotecario (indennità), L. 2166.
Blondet Luigia, operaia tabacchi (indennità), L. 548.40.
Pessina Giuseppina, ved. Bunica, capitano, L. 1760.
Gatti Cosimo, operaio marina, L. 504.
Giunta Nicola, guardia città, L. 275.
Del Pozzo Annunziata, ved. Caroppoli, messo postale, L. 509.50.
Cretara Gaetano, usciere, L. 902.

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 19 maggio 1910:

Fantacchiotti cav. Dario — Fosi Ausano, archivisti di 1ª classe, sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910, col titolo onorifico di archivisti capi.

Ferrario cav. Emilio — Cerri Michele, archivisti di 2ª classe, sono collocati a riposo in seguito a loro domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910.

Demichelis cav. Stefano, primo ragioniere di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910, col titolo onorifico di capo sezione di ragioneria.

Verando cav. Carlo, archivista di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910, col titolo onorifico di archivista capo.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Battaglino cav. Francesco, primo segretario di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 16 giugno 1910, col titolo onorifico di capo sezione.

Regie avvocature erariali.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Tommasi Leopoldo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Amministrazioni militari, è nominato applicato di 3ª classe nelle Regie avvocature erariali, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 16 maggio 1910, ed è collocato in graduatoria tra Fici Giovanni e Zambardino Eduardo.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

Paroni Arturo, applicato di classe transitoria nelle Regie avvocature erariali, è nominato ufficiale di scrittura di 6ª classe nelle Intendenze di finanza, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° giugno 1910.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Mitarese Gaetano, ragioniere di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 1910, con l'annuo assegno di L. 1500.

Con R. decreto del 19 maggio 1910:

I RR. decreti 28 agosto e 25 novembre 1909, coi quali il signor Giuseppe Cotticelli, ragioniere di 4ª classe, venne collocato in aspettativa per servizio militare, e richiamato poi dalla aspettativa stessa in attività di servizio, sono revocati.

Giacoboni cav. Enrico — Pinchetti cav. Giovanni — Rubaudo Defendino, primi ragionieri di 1ª classe, sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910, col titolo onorifico di ragionieri capi.

Patuzzi Gaetano, primo ragioniere di 2ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Sabetta Gaetano, ufficiale di scrittura di 4ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Rolinò Cesare, magazziniere-economo di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Porcella Cilocco Giuseppe, primo ragioniere di 1ª classe, rettificato il cognome in quello di Porcella, in conformità dell'atto di nascita, ed è, contemporaneamente, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910, col titolo onorifico di ragioniere capo.

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1909-910

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1909 a tutto il mese di giugno 1910.

MINISTERI (1)	PENSIONI — vigenti al 1° luglio 1909 (2) — Partite	Importo	inscritte a tutto il mese di giugno 1910 (3) — Partite	Importo	Totale (colonne 2 + 3) (4) — Partite	Importo	eliminate a tutto il mese di giugno 1910 (5) — Partite	Importo	vigenti al 1° luglio 1910 (6) — Partite	Importo
Ministero del tesoro	1,849	2,567,078 42	132	247,572 87	1,981	2,814,651 29	129	200,625 63	1,852	2,614,025 66
Id. delle finanze	14,199	12,016,240 60	662	778,114 64	14,861	12,794,355 24	828	816,737 18	14,033	11,977,618 06
Id. di grazia e giustizia	5,381	7,555,120 44	390	669,510 11	5,771	8,224,630 55	406	637,104 87	5,365	7,587,525 68
Id. degli affari esteri	151	397,591 77	12	46,307 82	163	443,899 59	7	27,856 99	156	416,042 60
Id. dell'istruzione pubblica	2,117	2,748,495 05	250	439,648 02	2,367	3,188,143 07	142	244,914 68	2,225	2,943,228 39
Id. dell'interno	9,565	7,966,612 68	783	805,228 —	10,348	8,771,840 68	587	551,941 62	9,761	8,219,899 06
Id. dei lavori pubblici	1,698	1,856,972 93	96	121,572 25	1,794	1,978,545 18	141	150,557 93	1,653	1,827,987 25
Id. delle poste e dei telegrafi	3,640	4,084,277 66	434	492,730 59	4,074	4,577,008 25	226	287,103 62	3,848	4,289,904 63
Id. della guerra	39,426	36,848,403 —	2,157	2,764,503 85	41,583	39,612,906 85	2,084	1,945,305 22	39,499	37,667,601 63
Id. della marina — personale civile e militare	4,808	5,852,630 04	529	792,242 16	5,337	6,644,872 20	238	291,989 36	5,099	6,352,882 84
Id. della marina — » lavorante	4,224	1,963,250 20	608	305,565 11	4,832	2,268,815 31	256	134,313 30	4,576	2,134,502 01
Id. d'agricoltura, industria e commercio	622	639,560 62	42	83,864 96	664	723,425 58	36	26,527 56	628	686,898 02
Totale pensioni ordinarie	87,680	84,496,233 41	6,095	7,546,860 38	93,775	92,043,093 79	5,080	5,324,977 96	88,695	86,718,115 83
Pensioni straordinarie:										
Diverse e Mille di Marsala	1,202	554,593 63	18	200,179 44	1,220	754,773 07	107	57,518 05	1,113	697,255 02
Ricompensa Nazionale	30,615	3,277,974 18	2,497	248,566 61	33,112	3,526,540 79	3,340	373,590 74	29,772	3,152,950 05
Operai delle Manifatture dei tabacchi	3,511	1,387,823 76	403	192,359 49	3,914	1,580,183 25	212	89,066 62	3,702	1,491,116 63
Id. delle Saline	99	59,555 68	19	11,965 47	118	71,521 15	12	8,039 26	106	63,481 89
Id. dell'Officina Carte-Valori	11	9,157 32	14	12,704 63	25	21,861 95	1	1,072 50	24	20,789 45
Totale generale	123118	89,785,337 98	9,046	8,212,636 02	132164	97,997,974 —	8,752	5,854,265 13	123412	92,143,708 87

Roma, 18 luglio 1910.

Il direttore capo dell'Ufficio centrale delle pensioni
O. ZINGONE.

Visto: *Il direttore generale*
BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 agosto, in L. 100.53.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,16 60	102,28 60	103,82 87
3 1/2 % *netto*	103,93 37	102,18 37	103,61 99
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,47 83

CONCORSI

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212;

Decreta:

È aperto un concorso a 10 posti di giornaliero nell'ufficio temporaneo del censimento, presso la Direzione generale della statistica.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, domanda in carta bollata da una lira, corredata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data suddetta, abbia compiuto il 18° e non ancora il 30° anno di età;

2° certificato penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di buona vista da ambedue gli occhi, debitamente autenticato e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

4° certificato degli studi compiuti dal quale risulti che l'aspirante è fornito della licenza di Istituto tecnico, di liceo o di un collegio militare, con preferenza della prima. Dal certificato stesso o dai relativi allegati deve risultare la votazione ottenuta nelle singole materie per l'ultimo anno di corso;

5° certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata.

Il Comitato permanente di statistica, esaminati i titoli dei concorrenti, designerà i più idonei.

Per questa scelta il Comitato si riserva di sottoporre i candidati ad un esperimento pratico di quelle operazioni statistiche che formeranno la loro occupazione abituale.

I giornalieri dovranno prestar servizio per 7 ore in ciascun giorno non festivo, secondo norme da stabilirsi con apposito regolamento e saranno retribuiti in ragione di L. 0.80 per ogni ora di lavoro effettivo.

Roma, addì 2 agosto 1910.

Il ministro
RAINERI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri approvato con la legge 14 luglio 1907, n. 514;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili dello Stato ed il regolamento generale per la sua esecuzione approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 753;

Visti: il regolamento per il personale finanziario approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512; il R. decreto 17 giugno 1900, n. 235, che modifica gli articoli 175, 205, 208 e 209 del regolamento predetto: il decreto Ministeriale 4 agosto 1908, n. 4830, che modifica il programma dell'esame di concorso per l'ammissione alla carriera tecnica direttiva nelle Manifatture dei tabacchi;

Sulla proposta del direttore generale delle privative;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a numero sette posti di volontario nel personale tecnico direttivo delle Manifatture dei tabacchi.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso il Ministero delle finanze, nei giorni 14 e 15 del mese di novembre 1910, e consisteranno nello svolgimento di due progetti o nella trattazione di due tesi sulle materie comprese nella tabella XVIII del sopra citato regolamento 29 agosto 1897, n. 512, modificata con decreto Ministeriale 4 agosto 1908.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da lire una dovranno pervenire non più tardi del 20 ottobre 1910 al Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative (Divisione I).

Art. 4.

I documenti, debitamente legalizzati, da porsi a corredo delle domande sono:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato medico che accerti avere il candidato l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

5° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha non meno di 18 anni e non ha superato l'età di anni 26;

6° diploma originale d'ingegnere industriale, col certificato dei punti ottenuti negli esami per ogni singola materia ed in quello finale di laurea.

Il candidato deve infine dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 debbono essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, con i mezzi di cui dispone, il requisito della regolare condotta, nonchè di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da essa delegato.

Roma, 24 luglio 1910.

Il ministro
FACTA.

Norme regolamentari.

Art. 206 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

L'esame consterà di due prove scritte consistenti nello svolgimento di due progetti o nella trattazione di due tesi sulle materie contenute nel programma.

Qualora la Commissione esaminatrice lo giudichi necessario, potranno i concorrenti dichiarati idonei nelle prove scritte, essere sottoposti anche ad una prova orale.

Per dare saggio della conoscenza delle lingue straniere ciascun concorrente potrà, oltre allo svolgimento del proprio tema in italiano, presentare la traduzione di un brano dello svolgimento stesso nella lingua estera che preferisce.

Art. 207 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto Ministeriale e composta:

1° di un professore delle scuole di applicazione per gl'ingegneri o di un istituto tecnico superiore che funzionerà da presidente;

2° di due professori di Università;

3° di due funzionari tecnici di grado superiore nell'Amministrazione finanziaria.

Art. 208 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512,
modificato con il R. decreto del 17 giugno 1900, n. 235.

Terminate le prove in iscritto, la Commissione procederà all'esame delle medesime e per ciascuno dei due lavori tecnici, ognuno dei componenti la Commissione esprimerà il proprio giudizio con un numero di punti, il cui massimo è 20.

La Commissione può inoltre disporre di altri 20 punti, in complesso, per tener conto del merito del candidato risultante dall'eventuale prova orale, di cui all'art. 206, dagli esami speciali sostenuti nelle scuole, dai documenti di altri studi compiuti, di lavori eseguiti, dalla pratica fatta nelle opere pubbliche e dalla conoscenza che ha dimostrato di avere nelle lingue estere.

I candidati saranno classificati provvisoriamente dalla Commissione per merito, secondo il numero totale dei punti ottenuti.

A parità di punti spetta la precedenza a chi abbia dimostrata maggior conoscenza di lingue estere, con prevalenza di quella inglese.

Art. 14 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Le prove scritte potranno, in ciascun giorno di esame, durare otto ore, scadute le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non fossero ultimati.

In tal caso potranno consegnare le minute . . . .

Art. 5 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice, o del Comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari ed altre pubblicazioni che la Commissione stabilisce con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice, e il Comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari.

Art. 7 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente o al più anziano dei membri presenti del Comitato di vigilanza.

Il commissario vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve esser fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 19 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Saranno chiamati alla prova orale soltanto i candidati approvati in quella scritta.

Conseguiranno l'approvazione i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei punti tanto nelle prove scritte che in quelle orali, salvo speciali disposizioni.

Art. 209 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512,
modificato con il R. decreto del 17 giugno 1900, n. 235.

. . . .

Al termine del tirocinio, che non potrà essere minore di mesi 18, i volontari saranno sottoposti ad un esame pratico con le norme speciali che verranno di volta in volta stabilite dall'Amministrazione delle privative.

La classificazione definitiva dei volontari per la nomina all'impiego di ufficiale tecnico di ultima classe, sarà fatta con decreto Ministeriale, secondo l'ordine di merito stabilito dal numero complessivo dei punti riportati nel suddetto esame pratico.

Programma delle materie di esame.

Tabella XVIII annessa al regolamento 29 agosto 1897, n. 512, modificata con decreto Ministeriale 4 agosto 1908.

MECCANICA APPLICATA.

Parte I.

Scienza delle macchine.

1. Organi delle macchine. Trasmissione e trasformazione di movimenti.
2. Resistenze passive.
3. Lavoro meccanico. Sua misura.
4. Macchine e macchine-utensili di uso più comune.
5. Motori animati, idraulici, a vapore, a gaz.
6. Macchine idrofore, pneumofore, accumulatori, torchi idraulici

Parte II.

Resistenza di materiali e costruzioni.

1. Resistenza dei solidi alla tensione, alla compressione, alla flessione ed alla torsione.
2. Travi semplici ed armate. Incavallature. Centine. Stabilità delle travi armate ed a reticolo.
3. Vòlte. Leggi di stabilità delle medesime.
4. Muratura e relativi materiali.
5. Costruzioni in ferro e miste per edifici industriali.

FISICA TECNOLOGICA.

1. Nozioni fondamentali sul calore. Combustione. Combustibili. Fornelli. Forni. Gazogeni.

2. Principî ed equazioni fondamentali di termodinamica. Misura del lavoro meccanico e del calore. Proprietà dei gaz.
3. Macchine termiche. Loro teoria.
4. Principali sistemi ed apparecchi di riscaldamento e ventilazione. Calcoli per il loro impianto.
5. Illuminazione a gaz.
6. Elettricità. Magnetismo. Pile. Accumulatori. Misure elettriche.
7. Macchine dinamo-elettriche. Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
8. Illuminazione elettrica.

ARCHITETTURA.

Compilazione di progetti per impianti di opifici.

CONDIZIONI DI CARRIERA

Estratto del ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi approvato con legge 14 luglio 1907, n. 514.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio annuo individuale
		Classe	Totale	
Direttore capo del servizio tecnico centrale	Unica	1	1	7,000
Ispettori tecnici e direttori delle manifatture	1ª	5	25	7,000
Id. id.	2ª	10		6,000
Id. id.	3ª	10		5,000
Capi tecnici	1ª	7	14	4,500
Id.	2ª	7		4,000
Ufficiali tecnici	1ª	8	16	3,500
Id.	2ª	8		3,000
Volontari tecnici	Unica	—	—	(1)

(1) Ai volontari tecnici viene corrisposta una indennità giornaliera di L. 7.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di professore di fagotto e congeneri nel Regio conservatorio di musica di Palermo.

È aperto il concorso per titoli e occorrendo, anche per esami, al posto di professore di fagotto e congeneri nel R. conservatorio di musica di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 1300.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della conferma, saranno computati come anni di servizio utile per la pensione.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e Belle arti) non più tardi del 15 settembre 1910, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato di penalità;
d) certificato di sana costituzione fisica, questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare tutti o quelli fra i concorrenti che a tale scopo avrà designati, a sostenere un esame, che consterà delle seguenti prove:

1. Esecuzione di un pezzo di concerto a scelta del concorrente.
2. Esecuzione di un pezzo scelto dalla Commissione e dato al concorrente mezz'ora avanti.
3. Lettura a prima vista e trasporto.
4. Storia, meccanica e acustica del fagotto.
5. Lezione teorico-pratica ad un allievo.

Roma, 28 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

CONCORSO al posto di professore di canto nel R. conservatorio di musica di Palermo.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, al posto di professore di canto nel R. conservatorio di musica di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 2800.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della conferma, saranno computati come anni di servizio utile per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e belle arti) non più tardi del 15 settembre 1910, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato di penalità;
d) certificato di sana costituzione fisica.

Questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare tutti, o quelli fra i concorrenti che a tale scopo avrà designati, a sostenere un esame, che consterà delle seguenti prove:

1° storia e fisiologia del canto, esposte in succinto davantia all Commissione;
2° lezione pratica di canto impartita ad un allievo od allievi scelti dalla Commissione;
3. Cantare, accompagnandosi al pianoforte, una melodia antica ed una di autore moderno, scelte seduta stante, dalla Commissione.
4. Trasportare un brano di musica per voce sola con accompagnamento di pianoforte, un tono sopra e sotto.

Roma, 28 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

R. CONSERVATORIO FEMMINILE
di San Giovanni Battista di Pistoia

È aperto concorso a un posto gratuito in questo R. Conservatorio, della categoria generale.

Il conferimento verrà fatto dal Ministero della pubblica istruzione.

Le domande di concorso, scritte su carta bollata da L. 0.60, fuori che nel caso d'indigenza attestata dal sindaco, dovranno essere presentate o inviate al presidente della Commissione amministrativa dell'Istituto entro il 30 agosto p. e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello stato civile da cui risulti che alla data della chiusura del concorso l'aspirante non ha meno di 7 anni compiuti nè più di 13.

2. Certificato di vaccinazione o di subito vaiolo naturale.

3. Certificato medico da cui risulti che l'aspirante è sana di mente, di buona costituzione fisica ed esente da imperfezioni organiche.

4. Stato di famiglia con indicazione del numero e della qualità dei membri che la compongono.

5. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa.

6. Un certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede.

7. Un certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

8. Documenti legali comprovanti le benemerenze e i servigi resi allo Stato dai parenti delle concorrenti.

Sarà a carico della famiglia il corredo nella qualità e quantità degli oggetti secondo le disposizioni regolamentari dell'Istituto ed il suo mantenimento.

Le concorrenti e le loro famiglie, saranno inoltre tenute a osservare le prescrizioni interne dell'Istituto.

Le concorrenti verranno con deliberazione motivata dalla Commissione amministrativa del R. conservatorio, classificate in ordine di merito tenendo speciale conto:

a) delle condizioni economiche delle famiglie;

b) dei servigi resi dai loro parenti allo Stato e alle pubbliche Amministrazioni; a parità di titoli saranno preferite le concorrenti le cui famiglie, per condizioni economiche, non potrebbero procurar loro educazione conveniente.

Pistoia, 10 luglio 1910.

Il presidente
Carlo De Franceschi.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente i provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1910, con cui sono state stabilite le norme per le nomine ai posti di ingegnere allievo nel R. corpo del genio civile, in base all'art. 60 della legge succitata;

Visto il regolamento per il personale del genio civile, approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 21 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 41 posti di ingegnere allievo nel Real corpo del genio civile, con lo stipendio annuo di L. 3000, fra i laureati in ingegneria civile e industriale nelle R. Scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o nelle scuole superiori politecniche, che sieno stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti, nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 1° settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo di L. 1 scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 3.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) il certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Il limite d'età suddetto è portato a 35 anni per coloro che all'atto della pubblicazione della legge 13 luglio 1910, n. 466, e cioè il 21 luglio 1910, prestavano servizio in qualità di ingegneri o aiuti provvisori negli uffici del genio civile e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche e da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, il diploma di ingegnere civile o industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da altro degli Istituti indicati all'art. 1;

h) il certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e nel corso scolastico nel quale il candidato conseguì tale diploma;

i) un certificato, rilasciato dalla Direzione della scuola o Istituto nel quale il concorrente si è laureato, da cui risusti che il concorrente stesso è stato classificato in ordine di merito nel primo decimo dei laureati nel corso scolastico nel quale ottenne la laurea.

Dal certificato medesimo dovrà risultare inoltre il posto occupato dal concorrente nel detto decimo, e il numero totale dei laureati nel corso scolastico stesso;

l) i certificati comprovanti gli studi speciali fatti ed i servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato o di altri enti.

Potranno inoltre essere prodotti tutti quei documenti, autenticati, che valgano a provare la pratica fatta dal concorrente in Amministrazioni private e dai quali risultino la durata e la natura di tali servizi ed il modo in cui furono compiuti, nonchè le eventuali pubblicazioni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), e quelli indicati nel precedente capoverso, dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

I concorrenti che provino di essere impiegati di ruolo in ser-

vizio attivo di un'Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte le domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato all'art. 2 oppure risulteranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Le nomine saranno disposte nel limite dei posti messi o concorso in conformità della graduatoria, approvata dal Comitato per il personale del genio cilive, che giudicherà sulle domande dei candidati ammessi al concorso stesso.

Art. 7.

Per mezzo della prefettura il Ministero farà conoscere ai candidati le sue determinazioni in ordine alle domande da essi presentate.

Roma, 26 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

2

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 15 posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Per ottenere la nomina i concorrenti dovranno riportare complessivamente negli esami almeno 175 punti sul massimo di 280.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli Uffici del genio civile di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Lecce, Catanzaro, Palermo e Cagliari ed avranno principio il 17 ottobre 1910.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 15 settembre 1910, presentare domanda su carta da bollo da L. 1.00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) in quale delle sedi suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

c) se intende sottoporsi ad uno speciale esperimento di disegno, agli effetti dell'art. 77 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di assoggettarsi, per quanto concerne il diritto a pensione, a quelle norme che a modificazione delle vigenti saranno per legge stabilite.

Art. 4.

Alla domanda i candidati dovranno unire i seguenti certificati, in forma autentica e debitamente legalizzati, oltre alla propria fotografia (formato visita) con la firma:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di venticinque anni alla data del presente decreto.

Per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, tale limite d'età è aumentato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) in originale, l'attestato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Potranno essere prodotti i certificati debitamente autenticati o diplomi che dimostrino le cognizioni del candidato nella dattilografia.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Verranno respinte assolutamente le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuta l'idoneità (art. 35 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti Prefetture, pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi egli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti sono dati sopra le materie seguenti:

a) saggio di composizione italiana;

b) saggio di calligrafia;

c) aritmetica elementare;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull' ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomento dell'esame orale, le materie di cui alle lettere c e *d*) anche le seguenti:

e) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) elementi di geografia dell' Europa e particolarmente d Italia;

g) principi fondamentali sull' ordinamento dei poteri dell Stato.

Si procederà inoltre allo speciale esperimento di disegno per

concorrenti che avranno dichiarato di voler presentarsi a tale prova.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal titolo II capo IV del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71, e di quelle del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1909, n. 756, in quanto siano applicabili.

Roma, 26 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Più volte in questi giorni ci siamo occupati dell'incontro a Marienbad fra i ministri degli affari esteri di Prussia e di Austria, Kinderlen-Wächter ed Achrenthal, riportando i commenti della stampa estera. Fra essi è notevole quello che pubblica la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* nella sua rivista settimanale. L'autorevole giornale scrive:

L'incontro di Marienbad tra il segretario di Stato agli esteri Kiderlen-Wächter e il ministro degli esteri conte Aehrenthal diede occasione ai principali giornali di Vienna di salutare con parole di simpatia il nuovo capo dell'ufficio germanico degli esteri, immediatamente prima ch'egli prendesse possesso dell'ufficio e di riaffermare ancora una volta l'immutabile persistere della fiducia nelle relazioni d'allenza tra Germania ed Austria-Ungheria.

Il *Fremdenblatt* ha rilevato a ragione come, dalla visita del cancelliere dell'Impero a Vienna, non fosse avvenuto nelle questioni orientali, che negli ultimi anni assorbirono l'interesse della diplomazia europea, alcun mutamento che potesse indurre per i due imperi alleati ad adottare altri criteri. Tuttavia l'importanza dello scambio personale d'idee tra il conte Aehrenthal e Kiderlen-Wächter non è diminuito nè in noi nè in Austria-Ungheria. L'identità dei criteri della politica germanica ed austro-ungarica circa la situazione in Oriente e l'identità di propositi per il mantenimento della pace, criteri e propositi confermati durante il soggiorno del nostro cancelliere dell'Impero a Vienna, sono salde basi per una cooperazione concorde, che non può che guadagnare dai contatti tra gli uomini di Stato delle potenze alleate. Nella certezza che l'alleanza, mantenutasi nel periodo di una generazione e divenuta triplice mercè l'adesione dell'Italia, è la rocca più sicura dello sviluppo pacifico della storia dei popoli nel nostro continente, anche la Germania salutò con viva simpatia l'incontro del nostro segretario di Stato con l'illustre statista che regge la politica estera dell'Austria-Ungheria.

Già ieri abbiamo rilevato come la Turchia non solo non faccia opera per la cessazione dello sciopero antiellenico, ma tolleri che il Comitato all'uopo rincrudisca la misura.

In merito si telegrafa da Costantinopoli, 2:

Il Comitato per il boicottaggio ha trasmesso ai giornali un comunicato nel quale è detto che il boicottaggio antiellenico viene continuato con tutto il rigore, finchè tutte le potenze protettrici di Creta avranno mantenute le loro promesse riguardanti la questione cretese.

Per quanto si sappia che il Comitato pel boicottaggio sia un'emanazione del partito dei Giovani turchi, pure è possibile che il suo atteggiamento, non sia considerato più in là di una manifestazione privata, mentre invece desta qualche apprensione la seguente notizietta da Salonicco, che, se confermata o non giustificata può provocare una complicazione. Il dispaccio dice:

Da qui e da Monastir continuano a partire treni con armi e munizioni per il confine greco.

In questi giorni la stampa estera ha raccolto le voci di inaudite atrocità commesse dai turchi in Macedonia per procedere al disarmo di quelle popolazioni. La Bulgaria, com'è noto, è intervenuta nel fatto per ciò che riguarda i suoi nazionali, e noi già riferimmo come si svolse l'incidente In seguito a tutto ciò, l'ambasciata ottomana a Londra ha pubblicato il seguente comunicato ufficioso:

Alcuni organi della stampa europea hanno recentemente pubblicato lettere e telegrammi provenienti da Sofia in cui si parlava di crudeltà che le autorità imperiali avrebbero commesse in danno di bulgari macedoni durante il disarmo. Queste voci sono prive di qualsiasi fondamento. La verità è invece la seguente: Per ottenere la pacificazione e il definitivo ristabilimento dell'ordine nella Turchia europea, il Governo ottomano si decise a procedere ad alcune misure energiche, tra le quali è l'applicazione della legge concernente le chiese e la legge concernente le bande, oltre a un disarmo generale.

La legge per le chiese mira specialmente a concedere alla maggioranza degli abitanti di ciascun villaggio la proprietà della chiesa che è oggetto di disputa fra le varie religioni e di costruire a spese del Governo una nuova chiesa per la minoranza. La seconda legge ha pure dato ottimi risultati, ristabilendo quasi completamente la tranquillità. Difatti gli abitanti dei villaggi, che finora erano costretti dalla paura ad ospitare le bande provenienti dall'estero oppure organizzate sul posto, per istigazione straniera, sono adesso i primi a denunziarle alle autorità.

Ecco perchè d'ora in poi non esisteranno più bande in Macedonia.

Infine, era dovere del Governo imperiale di procedere al disarmo generale della popolazione delle provincie europee, senza distinzione di razza o di religione.

Difatti le autorità cominciarono a raccogliere tutte le armi degli albanesi e di tutte le altre nazionalità. Atti di violenza non ne furono commessi poichè le operazioni erano dirette da ufficiali dell'esercito educati ad una dura disciplina e avvezzi ai metodi più civili dell'Europa. La necessità di continuare la raccolta delle armi è tanto più urgente inquantochè le ultime investigazioni delle autorità hanno condotto disgraziatamente alla scoperta non solo di armi nascoste in grande quantità sotto terra, ma anche di molte bombe.

Il Governo ottomano, ispirato dalla ferma risoluzione di ottenere la pacificazione completa della Turchia, nell'interesse della pace generale e del benessere e della prosperità dei cristiani e dei musulmani, seguirà con ferma mano la politica adottata in tutto l'Impero, senza lasciarsene distogliere da alcun ostacolo.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Seduta del 7 luglio 1910

Presidenza del prof. comm. VIGILIO INAMA

Aperta la seduta alle ore 13.40 e letto ed approvato il verbale della precedente seduta, si presentano gli omaggi pervenuti in dono.

Il presidente ricorda ai colleghi la grave perdita che l'Istituto ha subìto colla morte del suo illustre M. E. prof. sen. Schiaparelli. Dà la parola al sen. Celoria, il quale, ricordate le sue alte benemerenze, enumerate le scoperte astronomiche che commossero il mondo della scienza e levarono alto il nome di Schiaparelli, parlò delle predilezioni e delle attività minori dell'estinto.

Il presidente propone che in segno di lutto venga sospesa la seduta, tenendosi per lette le Note segnate all'ordine del giorno; e il Corpo accademico approva all'unanimità, deliberando inoltre che il prossimo numero dei rendiconti si pubblichi listato in nero e contenga l'effige del compianto prof. Schiaparelli.

In seduta privata l'Istituto approva che sia inserta nelle Memorie la lettura del dott. Guido Sala: « La fina struttura del ganglio ciliare »; assegna poi al sen. prof. Luigi Mangiagalli la pensione accademica rimasta vacante per la morte del prof. Giovanni Schiaparelli.

Dopo di che la seduta è levata alle ore 15.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. la duchessa d'Aosta, reduce dal suo viaggio in Africa, è giunta stamane a Napoli, in forma privatissima, col piroscafo *Adolph Woermann*.

Erano a riceverla al suo arrivo le LL. AA. RR. il duca d'Aosta, il duca delle Puglie e il duca di Spoleto.

S. E. Luzzatti per la pace. — S. E. il presidente del Consiglio, on. Luzzatti, ha spedito al prof. De Gubernatis, rappresentante italiano al Congresso internazionale per la pace, a Stoccolma, il seguente dispaccio che venne letto e vivamente applaudito nella seduta inaugurale di ieri l'altro:

« Voglia, illustre professore e caro amico, poichè ella me lo chiede, recare a Stoccolma i miei voti per l'opera feconda del Congresso.

« Io dico col Vangelo: Beati i pacifici, ai quali appartiene non solo il regno dei cieli, ma anche quello della terra. Ed auguro a mia volta che da questi eccessi di armamenti, che preparano l'esaurimento delle finanze di tutti i paesi e ritardano altre opere di civiltà, possa uscirne col consenso di tutte le nazioni un'èra di pace ».

In risposta a questo telegramma il presidente del Congresso ha inviato a S. E. il presidente del Consiglio italiano, on. Luzzatti, un caloroso dispaccio di ringraziamento.

Inchiesta per l'esercito. — Ieri l'altro la Commissione di inchiesta per l'esercito, a mezzo del suo segretario generale, comm. Mazzoccolo, ha consegnato all'archivio del Senato del Regno tutti gli atti e documenti della Commissione stessa.

Dopo ciò la segreteria della Commissione ha sgombrati i locali finora occupati in via degli Astalli, facendone la consegna al genio militare.

Echi della commemorazione del XXIX luglio. — Dal presidente del Comitato piemontese per la lampada votiva sulla tomba di Re Umberto I, al Pantheon, è stato inviato al sindaco di Roma il seguente telegramma:

« Comitato popolare piemontese, espressamente riunito, apprese con vivo compiacimento accoglienza cortese cordiale fatta da vossignoria e dalla cittadinanza romana alla Commissione recante lampada al Pantheon e diedemi gradito incarico esprimere a lei, degnissimo rappresentante capitale d'Italia, la sua gratitudine imperitura.

« Il presidente
« *Galli* ».

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato in seduta pubblica per lunedì prossimo, alle ore 15.

Cortesie internazionali. — Il municipio di Barcellona ha offerto ieri un grande banchetto nel ristorante del Monte Tibidabo in onore del comandante e degli ufficiali dell'incrociatore italiano *Pisa*, ancorato in quel porto.

Presero parte al banchetto tutte le autorità cittadine e numerose notabilità.

Fra il rappresentante della città ed il comandante dell'incrociatore *Pisa* furono scambiati cordialissimi brindisi.

Italiani a congresso. — Ieri, a Parigi, è stato inaugurato il Congresso internazionale di igiene scolastica.

Il prof. Pagliani portò il saluto del Governo italiano.

Prendono parte al Congresso parecchi italiani e una numerosa rappresentanza di Governi e di Municipi.

L'Italia all'Esposizione di Bruxelles. — Iermattina, nell'elegante padiglione italiano all'Esposizione di Bruxelles, si tenne una adunanza privata della Giuria presieduta dal principe Prospero Colonna, presidente del Comitato nazionale per le Esposizioni all'estero.

Vi intervennero anche il commissario generale duca di Camastra e i commissari aggiunti comm. Uttini e Todros.

Tutti i 50 giurati effettivi e 15 supplenti erano presenti e mostravansi entusiasti della sezione italiana da essi visitata questi giorni, riconoscendo unanimemente che l'Italia può colle sue Mostre sostenere i confronti con le principali nazioni espositrici e che la sezione ha avuto un perfetto ordinamento.

Il principe Colonna complimentò il direttore Gatti-Casazza ed ebbe cortesi parole per i giurati, ai quali rivolse ringraziamenti per il loro intervento, dicendosi sicuro che intraprenderanno i lavori con zelo ed augurandosi che la loro operosità coroni l'opera del Comitato.

Dopo che il segretario generale, cav. Orlandi, comunicò ai membri della giuria le attribuzioni e le cariche, i convenuti si recarono nella sala delle feste, ove si adunarono le giurie internazionali.

Nella costituzione delle giurie l'Italia ebbe un posto assai favorevole, avendo essa ottenuto la presidenza del sesto gruppo, che comprende i lavori pubblici e le costruzioni ferroviarie di tutte le nazioni.

La presidenza è stata affidata al comm. Maganzini.

L'Italia ebbe inoltre quattro vice presidenze internazionali di altri quattro gruppi importantissimi affidati rispettivamente agli onorevoli Pinchia, Pietravalle e Montù e al comm. Tarlarini; due presidenze internazionali di classe, quella generale della elettricità affidata all'on. Montù e quella generale dei lavori pubblici data al comm. Maganzini, e dodici vice presidenze internazionali di classe occupate dal prof. Sitta, dall'ing. Perelli, dal prof. Ferrari, dal commendator Rebota, dal cav. Todros, dal cav. Beltrami, dal commendator Tarlarini, dall'on. Hierschel, dal comm. Cagli, dal cav. Pignalosa, dall'on. Pucci e dall'on. Pietravalle.

Alle 11 le giurie di tutte le nazioni, riunite nella grande sala delle feste dell'Esposizione, ove al banco della presidenza avevano preso posto i presidenti delle varie sezioni e i commissari generali dei vari Stati, ascoltarono un discorso del ministro Humbert, il quale parlò della emulazione dei vari espositori nel presentare i loro prodotti in grandi Mostre; disse che le ricompense assegnate dalle giurie avrebbero costituito per gli industriali delle raccomandazioni quasi ufficiali e ricordò quale sia il compito e quali siano i doveri dei giurati.

Dopo l'applaudito discorso del ministro, tutte le giurie si recarono nelle sezioni per intraprendere subito i lavori.

Fenomeni tellurici. — Iermattina, a Mileto, alle 3.35, gli istrumenti dell'osservatorio hanno segnalato un fortissimo terremoto di origine vicina.

Marina militare. — La RR. nave *Piemonte* è partita da Dar es Salaam per Zanzibar il 2 corr. — L'*Aretusa* è partita da Suez per Massaua.

Marina mercantile. — Da Colon è partito il *Città di Torino*, della Veloce, per Genova. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è giunto il 30 u. s. a Buenos Aires. — Il *Caboto*, della So-

cietà Veneziana, è giunto a Calcutta. — Il *Dandolo*, della stessa Società, è partito da Porto Said per Suez e Calcutta. — Il *Virginia*, del Loyd italiano, è giunto a New York.

ESTERO.

Un'esposizione galleggiante greca. — In Atene si è costituito un comitato per organizzare un'esposizione galleggiante greca, che avrebbe lo scopo di far conoscere in Levante i prodotti industriali della Grecia. Secondo un rapporto del consolato austriaco al Pireo, ci sarebbe intenzione di aprire l'esposizione nel marzo 1911. Il piroscafo contenente l'esposizione dovrebbe trattenersi da uno a tre giorni nei seguenti porti: Canea, Alessandria, Porto Said, Berutti, Larnaca, Mersina, Rodi, Baty, Chio, Smirne, Mitilene, Dardanelli, Costantinopoli, Varna, Cavalla e Salonicco.

Per incoraggiare il piccolo risparmio. — Il Ministero delle poste britanniche ha aperto un concorso ed un appalto per la fornitura di una cassetta di risparmio che è intenzione dell'Amministrazione postale di introdurre in Inghilterra.

Le molte scritturazioni necessarie per i piccoli versamenti sui risparmi postali importano talvolta una spesa maggiore del versamento stesso. Di conseguenza il ministro delle poste è venuto nella decisione di fornire, come già si fa in vari paesi da alcune Casse di risparmio, tutti i depositanti che ne fanno richiesta, e specialmente le famiglie operaie, i ragazzi ed i piccoli impiegati, di una cassettina salvadanaro che il depositante potrà tenere in casa propria, e nella quale metterà, di tempo in tempo, i suoi risparmi settimanali.

La cassetta dovrà essere fatta in modo che il denaro una volta introdotto non può essere tirato fuori dal depositante, ma soltanto da un impiegato postale, che, a periodi fissi, toglierà i depositi dalla cassetta inscrivendo l'ammontare sul rispettivo libretto. Si spera con questo sistema di incoraggiare il piccolo risparmio e nello stesso tempo di diminuire le spese generali di amministrazione delle Casse postali del Regno Unito.

Attualmente si trovano depositate nelle Casse postali di risparmio sterline 161,596,065 con un aumento complessivo di sterline 8,690,000 negli ultimi tre anni.

Per l'esportazione di olive per Odessa. — In Odessa si fa gran consumo di olive nere disseccate provenienti dalla Turchia e dalla Grecia in barili del peso lordo di 225 a 250 kg., che attualmente sono quotate rubli 8 al « puds » (kg. 16.380) merce sdaziata. Se ne importano annualmente in Odessa circa 20 mila barili. Da Marsiglia si importano olive verdi; e conservate esclusivamente in salamoia, in bariletti di circa 50 kg., ma il loro consumo è limitatissimo ed i prezzi praticati per il raccolto dello scorso anno furono di franchi 16 a 20 al « pud ». In quantità minima si importano da Calamata (Grecia) in piccole latte, olive nere scelte e di considerevole grandezza, conservate fresche sott'olio e si vendono al dettaglio al prezzo di rubli 1.50 al chilogramma. Le olive farcite in Odessa non sono in uso. Se ne trovano solo in vasetti di cristallo conservate con olio finissimo, provenienti dalla Francia, nei magazzini gastronomici di lusso, e si vendono a prezzi molto elevati.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 2. — Il giornale *La Voz de Guipuzcoa* di San Sebastiano pubblica un'intervista col ministro degli affari esteri, Garcia Prieto.

Il ministro nega che il Vaticano abbia dimostrato disposizioni concilianti fin dal principio dei negoziati, i quali fra l'altro, tendevano a proteggere il clero secolare contro quello regolare. Fino dalle prime proposte fatte il Vaticano rispose con altra proposta assolutamente inaccettabile. Ciò malgrado il Governo cercò con una altra Nota, rimasta del resto senza risposta, di trovare un terreno d'accordo.

Seguì la protesta contro le disposizioni del Governo che interpretavano l'art. 11 della Costituzione. Indi pervenne la domanda del Vaticano che il Governo spagnuolo lo assicurasse di non dare ulteriori disposizioni e di non addivenire ad una nuova discussione circa il decreto del 30 giugno 1910, che tendeva a sottoporre le congregazioni alla legge comune.

La Nota del Vaticano sul decreto del 30 giugno rivelava uno spirito poco propizio per ottenere un risultato soddisfacente. Essa conteneva certi ragionamenti inammissibili intorno ai diritti dello Stato.

Attualmente il Vaticano prende a pretesto l'attitudine del Governo e la presentazione del progetto di legge catenaccio per rifiutarsi di continuare i negoziati se il progetto stesso sarà mantenuto. A questo proposito il ministro degli esteri fa notare che il Papa aveva dichiarato in una precedente Nota che non si sarebbe opposto alla disposizione secondo la quale sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Governo per l'apertura di nuove case religiose. Lo spirito della legge in questione stava precisamente in ciò.

Il segretario di Stato si appoggia ora su pretese divergenze fra il testo del progetto e i principî ai quali il Papa non si era opposto; ma tali divergenze non esistono e il ministro lo dimostra durante l'intervista. La condizione imposta dal Vaticano di ritirare il progetto di legge era ingiustificata.

Il ministro cita poi decreti proibitivi emessi da Canovas e ne deduce che il Vaticano ha un modo speciale di giudicare gli atti del partito liberale. Garcia Prieto attribuisce l'intransigenza della Santa Sede alla mancanza di una esatta cognizione delle condizioni nelle quali si trova la Spagna, e soggiunge che se il Vaticano si rendesse conto delle vere necessità spirituali della Spagna stessa, della forza dei vari partiti e delle correnti dell'opinione pubblica, non giungerebbe a questi estremi e non accetterebbe i consigli che gli vengono inviati dalla Spagna da parte di coloro che desiderano la violenza.

TRIESTE, 2. — Gli apparati sismici del locale Osservatorio marittimo hanno segnalato ieri mattina e stanotte due scosse di terremoto, il cui epicentro trovasi a 700 km. di distanza.

La registrazione della prima scossa cominciò ieri mattina alle 11.40' 7'' e la seconda cominciò stamane alle 3.38' 25''.

BERLINO, 2. — Il *Berliner Tageblatt* pubblica un dispaccio da Pietroburgo, secondo il quale lo Czar e la Czarina partiranno il 23 corrente per Darmstadt, ove rimarranno per un lungo periodo di tempo. Durante il loro soggiorno si incontreranno con l'Imperatore Guglielmo.

MELILLA, 2. — Il lago di Mar Chica è stato messo in comunicazione col Mediterraneo.

Secondo i calcoli le acque che passano dal canale sono di sei milioni di metri cubi in 24 ore.

PARIGI, 2. — Il Re e la Regina di Spagna che si recano a Londra si sono fermati stamane a Rambouillet ove è in villeggiatura il presidente della Repubblica Fallières.

Questi e la sua signora erano ad attenderli sul *quai* della stazione, ove il sindaco di Rambouillet ha offerto un mazzo di fiori alla Regina.

I Sovrani, scortati da uno squadrone di dragoni, insieme col Presidente e colla signora Fallières, si sono recati al Castello, ove il Presidente ha offerto loro una colazione.

Il presidente del Consiglio dei ministri Briand e il ministro degli esteri Pichon, vi assistevano.

Dopo la colazione il Re Alfonso si è trattenuto in lungo colloquio con Briand e con Pichon.

Alle 2.30 i Sovrani spagnuoli sono ripartiti in automobile per Parigi.

COSTANTINOPOLI, 2. — È stato ordinato un periodo di osservazione di 3 giorni per le provenienze da Batum.

LONDRA, 2. — *Camera dei lordi.* — Si approva all'unanimità in terza lettura il progetto che modifica la formula del giuramento reale.

La sanzione reale del progetto approvato oggi e di altri provvedimenti verrà annunciata domani alle Camere.

Poscia il Parlamento si aggiornerà al 15 novembre.

VLADIVOSTOK, 2. — Un violento tifone ha mandato a picco una trentina di battelli da pesca. Duecento pescatori sono rimasti annegati.

COSTANTINOPOLI, 2. — Secondo l'*Ikdam*, tra le truppe francesi e le truppe del Sultano del Wadai sarebbe avvenuto un combattimento, nel quale le truppe del Sultano avrebbero perduto circa 1000 uomini e si sarebbero rifugiate in direzione del Dar Fur.

Un dispaccio in data di ieri annunzia che il Sultano, rafforzate le truppe con numerosi indigeni della tribù Tibo-Dar-Fur, ha attaccato inaspettatamente le truppe francesi, le quali si sarebbero dovute ritirare, lasciando sul campo circa 300 morti.

Il Sultano, le cui truppe crescono di numero di giorno in giorno, preparerebbe un nuovo attacco contro i francesi che sgombrano le posizioni.

PARIGI, 3. — I Sovrani spagnuoli si recarono iersera a teatro Oggi a mezzogiorno partiranno per Cowes.

PARIGI, 3. — La notizia dell'*Ikdam* di Costantinopoli circa un conflitto fra le truppe francesi e le truppe del Sultano del Wadai è da accogliersi con riserva. Al Ministero delle colonie non è pervenuta finora alcuna informazione in proposito, sicchè la notizia è ritenuta inverosimile.

COSTANTINOPOLI, 3. — La spedizione nell'Uran comprenderà 27 battaglioni con parecchie mitragliatrici e varie batterie di artiglieria. Le operazioni cominceranno entro una quindicina di giorni.

Lo scopo della spedizione è di reprimere definitivamente le ribellioni dei drusi e disarmare la popolazione.

CRONSTADT, 3. — È avvenuta un'esplosione a bordo di una torpediniera. Vi sono 6 morti e 14 feriti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

2 agosto 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.10.
Umidità relativa a mezzodì	24.
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 3 .9.
	minimo 18.1.
Pioggia	—

2 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 768 sul mar Bianco, minima di 752 al sud-ovest dell'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura quasi stazionaria; pochi temporali lungo la catena alpina.

Barometro: quasi livellato tra 759 e 760.

Probabilità: calma o venti deboli vari: cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 2	18 0
Genova	coperto	calmo	25 3	21 8
Spezia	3/4 coperto	calmo	28 5	19 4
Cuneo	1/4 coperto	—	27 4	17 7
Torino	1/4 coperto	—	26 5	18 2
Alessandria	sereno	—	30 3	17 4
Novara	sereno	—	29 1	18 0
Domodossola	sereno	—	28 8	14 8
Pavia	sereno	—	30 0	15 6
Milano	1/4 coperto	—	32 2	19 7
Como	1/4 coperto	—	28 8	21 0
Sondrio	sereno	—	28 7	17 2
Bergamo	sereno	—	29 4	20 0
Brescia	sereno	—	28 2	21 2
Cremona	sereno	—	29 7	19 7
Mantova	sereno	—	29 6	20 2
Verona	sereno	—	30 8	18 4
Belluno	sereno	—	26 9	16 1
Udine	sereno	—	29 3	18 9
Treviso	sereno	—	32 5	20 3
Venezia	sereno	calmo	29 9	19 1
Padova	sereno	—	29 6	19 1
Rovigo	sereno	—	31 0	18 0
Piacenza	sereno	—	28 8	19 0
Parma	sereno	—	29 7	19 5
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	sereno	—	29 6	20 2
Ferrara	1/2 coperto	—	30 3	19 7
Bologna	sereno	—	31 2	22 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 8	18 2
Pesaro	sereno	calmo	29 0	20 5
Ancona	sereno	calmo	31 0	22 0
Urbino	sereno	—	30 2	19 6
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	28 0	15 7
Camerino	sereno	—	29 0	18 1
Lucca	—	—	—	—
Pisa	sereno	—	27 3	15 6
Livorno	sereno	calmo	26 7	17 6
Firenze	sereno	—	29 8	17 2
Arezzo	sereno	—	31 0	16 0
Siena	sereno	—	29 6	17 5
Grosseto	sereno	—	30 0	15 5
Roma	sereno	—	29 3	18 1
Teramo	sereno	—	?	16 6
Chieti	sereno	—	28 0	22 2
Aquila	sereno	—	29 7	17 2
Agnone	sereno	—	28 1	18 6
Foggia	sereno	—	37 0	18 7
Bari	sereno	calmo	31 3	22 0
Lecce	sereno	—	35 3	21 5
Caserta	sereno	—	30 5	18 1
Napoli	sereno	calmo	28 7	20 2
Benevento	sereno	—	30 6	15 9
Avellino	sereno	—	27 1	11 4
Caggiano	sereno	—	28 3	14 8
Potenza	sereno	—	27 0	15 6
Cosenza	sereno	—	35 0	19 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	27 6	15 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	mosso	29 3	22 1
Palermo	sereno	calmo	31 2	17 6
Porto Empedocle	sereno	—	27 8	20 2
Caltanissetta	sereno	—	31 3	23 0
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	33 6	23 5
Catania	sereno	calmo	33 5	21 4
Siracusa	sereno	mosso	33 5	21 5
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	30 2	18 0
Sassari	sereno	—	30 1	18 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*